

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 830 DEL 20/10/2021**

**OGGETTO**

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA PROVINCIA: RCT-O E RC PATRIMONIALE PER IL PERIODO 01/01/2022-30/06/2024 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER ULTERIORI DUE ANNI

## Servizio Affari Generali

### IL DIRIGENTE

Premesso che:

con decreto del Presidente n. 7 del 25/01/2021, successivamente modificato con provvedimento n.81 del 03/06/2021 e con Decreto del Presidente n.152 del 27/09/2021, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2021 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

con determinazione a contrattare n. 317 del 29 aprile 2021 è stata avviata la procedura aperta, ex art. 60 del D.Lgs.vo n. 50/2016, di seguito Codice, per l'appalto dei servizi assicurativi dell'ente provinciale, riguardanti i seguenti lotti:

Lotto 1: Responsabilità civile RCT/RCO	euro 405.000,00	CIG 8717524860
Lotto 2: Incendio	euro 420.000,00	CIG 8717549D00
Lotto 3: Furto e Rapina	euro 12.000,00	CIG 8717558470
Lotto 4: Elettronica	euro 16.500,00	CIG 8717567BDB
Lotto 5: Infortuni	euro 9.000,00	CIG 871757741E
Lotto 6: RC Veicoli a motore e rischi diversi	euro 75.000,00	CIG 871758176A
Lotto 7: Kasko	euro 15.000,00	CIG 8717591FA8
Lotto 8: Cyber Risk	euro 48.000,00	CIG 8717603991
Lotto 9: RC Patrimoniale	euro 27.000,00	CIG 87176196C6
Totale		euro 1.027.500,00

Atteso che:

entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte, fissato al 24 maggio 2021, non sono state presentate offerte per i lotti 1 e 9, per i quali si è provveduto alla dichiarazione di gara deserta con determinazione dirigenziale n. 487 del 24/06/2021.

su indicazione del broker provinciale, Unionbrokers srl con sede a Reggio Emilia, C.F. P.I 01639560356, si è ritenuto opportuno non dare corso ad una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 63 comma 1. lett. a) del Codice, per la scelta dei contraenti dei lotti andati deserti, ma piuttosto di indire una nuova procedura aperta, rivedendo le condizioni di gara e aggiudicando l'appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

si è provveduto a prorogare, fino al 31 dicembre 2021, i contratti assicurativi in essere, ex art.106, comma 11 del Codice, nella more della individuazione del nuovo contraente;

Ritenuto, pertanto, di dare corso ad una nuova procedura aperta, sopra soglia comunitaria, ai sensi degli articoli 59 e 60 del D.Lgs 50/2016, di seguito Codice,

disciplinata dagli schemi di Capitolato allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per i lotti predetti, rivedendo le condizioni di gara e, in particolare, aumentando l'entità della base d'asta e lasciando invece inalterato l'importo della franchigia frontale per ogni sinistro (polizza RCT/O) e il massimale della garanzia (per entrambe le polizze), per un periodo di due anni e 6 mesi, e precisamente: un primo semestre dal 1/01/2022 al 30/06/2022 (scadenza annuale di tutte le altre polizze assicurative dell'ente) più due annualità 1/07/2022-30/06/2024 in modo da armonizzarne la scadenza con con le altre polizze assicurative dell'Ente, e rinnovabile per ulteriori due anni:1/07/2024-30/06/2026, come segue:

contributi di	Importo a base d'asta (al lordo di imposte e legge)	
• Lotto 1 – RCT/RCO -	euro 506.250,00	CIG 8942654F85
• Lotto 2 – Responsabilità Patrimoniale	euro 33.750,00	CIG 8942667A41
• Totale	euro 540.000,00	

l'appalto verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs.vo n. 50/2016; si ritiene di avvalersi della riduzione dei termini prevista dall'art. 8 co. 1 lett. c) del D.L.76/2020 convertito con L. 120 del 11/09/2020;

con riferimento al D.Lgs.vo n. 81/2008 i servizi assicurativi suddetti, non prevedono rischi da "interferenze" in merito alla sicurezza in quanto trattasi di servizi principalmente di natura intellettuale e non è pertanto necessaria la redazione del DUVRI e non saranno previsti oneri per la sicurezza necessari alla eliminazione dei rischi da interferenze;

ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.lgs 50/2016, gli importi a base di gara, con relativa stima, comprendono i costi della manodopera;

ai fine dell'art. 35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, il valore complessivo al lordo di imposte e tasse di tutti i Lotti in gara, comprese le opzioni di rinnovo e proroga contrattuale, è pari ad €. 1.080.000,00 di cui 0,00 per oneri della sicurezza;

le spese di pubblicità legale relative al Bando di gara, che saranno comunque rimborsate dall'Impresa aggiudicataria, come previsto dalla normativa vigente in materia, ammontano ad €. 1.701,54 così suddivise:

- € 700,00, a favore dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana SMART CIG ZDB33771F6;
- €. 439,2 per la pubblicazione sui quotidiani, suddivisi a sua volta nel modo seguente: €. 161,04 a favore di Società Pubblicità Editoriale e Digitale spa per pubblicazione su Carlino, ed. di Reggio Emilia, SMART CIG Z723377313 ed €. 278,16 a favore di A. Manzoni & C. per pubblicazione su La Gazzetta di Reggio Emilia e sul quotidiano a diffusione nazionale La Stampa SMART CIG ZDD3377280;

la tassa di gara a carico dell'Ente ammonta a € 600,00;

l'onere di €. 1.139,2, riguardante le spese di pubblicità del bando, così come la tassa di

gara dovuta ad ANAC, pari ad €. 600,00 a carico dell'Ente, per un importo totale di €. 1.739,2 vanno entrambi imputati alla Missione 01, Programma 11, Codice del Piano dei Conti Integrato 1030216001 del Bilancio di Previsione 2021- 2023, annualità 2021 e al corrispondente capitolo 203 del PEG 2021, con esigibilità 2021;

ai sensi dell'art. 192 D.Lgs. 267/2000, limitatamente alle spese di pubblicità:

- il fine che si intende perseguire è diffondere l'informazione per lo svolgimento della gara in oggetto;
- l'oggetto del contratto riguarda la pubblicità legale del bando di gara per la procedura sopra riportata;
- la scelta del contraente è avvenuta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice;
- l'adesione al servizio di pubblicazione on-line delle inserzioni in Gazzetta Ufficiale, erogato tramite il Portale "IOL-Inserzioni on line" dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato spa, tiene luogo del contratto relativo ad ogni singola inserzione, mentre per la pubblicità sui quotidiani nazionale e locali, il contratto verrà stipulato per scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio;

Considerato che:

con decreto del Presidente della Provincia n. 47 del 17/03/2021 è stato approvato il "Regolamento PER LA GESTIONE DEL FONDO DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART.113 DEL D. LGS. 18 APRILE 2016 N.50" che prevede, fra l'altro, all'art. 2 che il fondo di cui all'art. 113, comma 2, del Codice è costituito da una somma percentuale dell'importo a base di gara, pari rispettivamente al 2% per appalti di opere o lavori pubblici, compresi gli interventi di manutenzione straordinaria, anche se inclusi in global service o accordi quadro, 1,60% per appalti di lavori di manutenzione ordinaria, global service o accordo quadro e per appalti di servizi a complessità elevata, secondo l'insindacabile giudizio del dirigente competente, l'1% per appalti di servizi a complessità non elevata e 0,50% per le forniture, comprensivo degli oneri per la sicurezza, degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente, dell'IRAP e sono calcolate sugli importi contrattuali al netto dell'IVA;

per l'appalto in argomento si ritiene di definire nel 1% del fondo di cui all'art.113, comma 2 precitato la somma da destinare all'incentivo di cui sopra, per un onere di euro 5.062,5 di cui 4.050,00 per l'80% da suddividere secondo quanto indicato nel Regolamento sopra citato e nella scheda di ripartizione allegata al presente atto ed € 1.012,5 da destinare al fondo 20% di cui all'art. 113 comma 4;

pertanto il quadro economico dell'intervento è così definito:

Lotto 1: Responsabilità civile RCT/RCO	euro	506.250,00
Lotto 9: Responsabilità civile patrimoniale	euro	33.750,00
Totale	euro	...540.000,00
Incentivo complessivo di cui all'art. 113 del Codice	euro	5.062,50
Totale intervento	euro	...545.062,50

la spesa complessiva dell'appalto, pari a euro 545.062,5 va imputata su ciascuna annualità del Bilancio 2021-2023 ripartita come segue:

annualità 2021 del Bilancio di Previsione 2021- 2023: euro 109.012,5 (rateo semestrale)

- quanto a €. 62.572,5 (di cui €. 1.012,5 per incentivo art. 113) alla Missione 01, Programma 11, Codice del Piano dei Conti Integrato 1.10.04.01.003 al corrispondente capitolo 595 del PEG 2021 con esigibilità 2021;
- quanto a euro 16.200,00 alla Missione 04, Programma 02, Codice del Piano dei Conti Integrato 1.10.04.01.003 al corrispondente capitolo 596 del PEG 2021 con esigibilità 2021;
- quanto a euro 30.240,00 alla Missione 10, Programma 05, Codice del Piano dei Conti Integrato 1.10.04.01.003 al corrispondente 597 del PEG 2021 con esigibilità 2021;

annualità 2022 del Bilancio di Previsione 2021- 2023: euro 218.025,00 (rateo annuale);

- quanto a €. 114.495,00 (di cui €. 2.025,00 per incentivo art. 113) alla Missione 01, Programma 11, Codice del Piano dei Conti Integrato 1.10.04.01.003 al corrispondente capitolo 595 che verrà inserito nel PEG 2022;
- quanto a euro 32.400,00 alla Missione 04, Programma 02, Codice del Piano dei Conti Integrato 1.10.04.01.003 al corrispondente capitolo 596 che verrà inserito nel PEG 2022
- quanto a euro 71.130,00 alla Missione 10, Programma 05, Codice del Piano dei Conti Integrato 1.10.04.01.003 al corrispondente 597 del PEG 2021 che verrà inserito nel PEG 2022;

annualità 2023 del Bilancio di Previsione 2021- 2023: euro 218.025,00 (rateo annuale);

- quanto a €. 114.495,00 (di cui €. 2.025,00 per incentivo art. 113) alla Missione 01, Programma 11, Codice del Piano dei Conti Integrato 1.10.04.01.003 al corrispondente capitolo 595 che verrà inserito nel PEG 2023;
- quanto a euro 32.400,00 alla Missione 04, Programma 02, Codice del Piano dei Conti Integrato 1.10.04.01.003 al corrispondente capitolo 596 che verrà inserito nel PEG 2023
- quanto a euro 71.130,00 alla Missione 10, Programma 05, Codice del Piano dei Conti Integrato 1.10.04.01.003 al corrispondente 597 del PEG 2021 che verrà inserito nel PEG 2023;

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 192 del D.Lgs. n° 267/2000:

- il fine dei contratti che si andranno a stipulare consiste nel garantire le coperture assicurative alle risorse umane e materiali dell'Ente e del patrimonio immobiliare;
- l'oggetto dei contratti riguarda i diversi ambiti di rischio individuati;
- i contratti verranno stipulati in forma di scrittura privata;
- le clausole essenziali sono quelle inerenti alle modalità di esecuzione della prestazione, clausole tutte contenute nel Disciplinare di gara e nei Capitolati Speciali d'Appalto;

atteso che:

la presente attività rientra nel progetto n. R01G1OG7 del PEG 2021;

il Responsabile del Procedimento per l'appalto in oggetto, ai sensi della art. 31 del D.Lgs.vo n. 50/20106 è la dott.ssa Donatella Oliva, responsabile della U.O. Appalti e Contratti mentre il Direttore per l'esecuzione del contratto RCT/O, ai sensi della Linea Guida Anac n. 3/2016, par. 10.1 è il dott. Stefano Tagliavini, funzionario del Servizi Generali;

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio;

#### DETERMINA

di procedere, per le motivazioni e con le modalità espresse in premessa, all'indizione di una procedura aperta, ai sensi degli art. 59 e 60 del Codice, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice, per l'appalto dei servizi assicurativi in premessa definiti, il cui quadro economico è così determinato:

Lotto 1: Responsabilità civile RCT/RCO	euro 506.375,00	CIG 8942654F85
Lotto 9: RC Patrimoniale	euro 33.750,00	CIG 8942667A41

**Totale euro 540.000,00**

Incentivo complessivo di cui all'art. 113 del Codice euro 5.062,50

**Totale intervento euro 545.062,50**

di imputare la spesa complessiva dell'appalto, pari a euro 545.062,50 su ciascuna annualità del Bilancio 2021-2023 ripartita come segue:

annualità 2021 del Bilancio di Previsione 2021- 2023: euro 109.012,5 (rateo semestrale)

- quanto a €. 62.572,5 (di cui €. 1.012,5 per incentivo art. 113) alla Missione 01, Programma 11, Codice del Piano dei Conti Integrato 1.10.04.01.003 al corrispondente capitolo 595 del PEG 2021 con esigibilità 2021;
- quanto a euro 16.200,00 alla Missione 04, Programma 02, Codice del Piano dei Conti Integrato 1.10.04.01.003 al corrispondente capitolo 596 del PEG 2021 con esigibilità 2021;
- quanto a euro 30.240,00 alla Missione 10, Programma 05, Codice del Piano dei Conti Integrato 1.10.04.01.003 al corrispondente capitolo 597 del PEG 2021 con esigibilità 2021;

annualità 2022 del Bilancio di Previsione 2021- 2023: euro 218.025,00 (rateo annuale);

- quanto a €. 114.495,00 (di cui €. 2.025,00 per incentivo art. 113) alla Missione 01,

Programma 11, Codice del Piano dei Conti Integrato 1.10.04.01.003 al corrispondente capitolo 595 che verrà inserito nel PEG 2022;

- quanto a euro 32.400,00 alla Missione 04, Programma 02, Codice del Piano dei Conti Integrato 1.10.04.01.003 al corrispondente capitolo 596 che verrà inserito nel PEG 2022
- quanto a euro 71.130,00 alla Missione 10, Programma 05, Codice del Piano dei Conti Integrato 1.10.04.01.003 al corrispondente 597 del PEG 2021 che verrà inserito nel PEG 2022;

annualità 2023 del Bilancio di Previsione 2021- 2023: euro 218.025,00 (rateo annuale);

- quanto a €. 114.495,00 (di cui €. 2.025,00 per incentivo art. 113) alla Missione 01, Programma 11, Codice del Piano dei Conti Integrato 1.10.04.01.003 al corrispondente capitolo 595 che verrà inserito nel PEG 2023;
- quanto a euro 32.400,00 alla Missione 04, Programma 02, Codice del Piano dei Conti Integrato 1.10.04.01.003 al corrispondente capitolo 596 che verrà inserito nel PEG 2023
- quanto a euro 71.130,00 alla Missione 10, Programma 05, Codice del Piano dei Conti Integrato 1.10.04.01.003 al corrispondente 597 del PEG 2021 che verrà inserito nel PEG 2023;

di approvare i capitolati speciali d'appalto, e le schede di valutazione tecnica allegati al presente provvedimento, quale parti integranti e sostanziali;

di imputare le spese di pubblicità legale relative al Bando di gara, che saranno comunque rimborsate dall'Impresa aggiudicataria come previsto dalla normativa vigente in materia, ammontanti ad € 1.139,20, come in narrativa specificato, così come la tassa di gara a carico dell' Ente, ammontante ad €. 600,00 per un importo complessivo di €. 1.739,20 alla Missione 01, Programma 11, codice del Piano dei Conti Integrato 1030216001 del Bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021 e al corrispondente Cap. 203, del PEG 2021, con esigibilità 2021;

di dare atto che il Responsabile del Procedimento per l'appalto in oggetto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs.vo n. 50/20106 è la dott.ssa Donatella Oliva, responsabile della U.O. Appalti e Contratti mentre il Direttore per l'esecuzione del contratto RCT/O, ai sensi della Linea Guida Anac n. 3/2016, par. 10.1 è il dott. Stefano Tagliavini, A.P. Servizi Generali.

Reggio Emilia, lì 20/10/2021

IL DIRIGENTE DEL  
Servizio Affari Generali  
F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma .....

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE  
RESPONSABILITA' CIVILE  
VERSO I TERZI E VERSO I PRESTATORI DI LAVORO**

La presente polizza  
stipulata tra il

**PROVINCIA DI REGGIO EMILIA  
C.F./P.IVA: 00209290352**

e la Società Assicuratrice

**DURATA DELLA POLIZZA**

dalle ore 24.00' del 31.12.2021  
alle ore 24.00' del 30.06.2024



## DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono per:

**Assicurazione:** Il contratto di assicurazione;

**Polizza:** Il documento che prova l'assicurazione;

**Contraente:** **La Provincia di Reggio Emilia**, soggetto che stipula l'assicurazione;

**Assicurato:** La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione e pertanto l'Ente Contraente che stipula in nome proprio nonché per conto delle persone fisiche e giuridiche sotto indicate:

- θ il rappresentante legale degli assicurati nonché le persone chiamate a sostituirlo e facenti parte degli organi statutari, gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti tutti, compresi persone a rapporto occasionale ,collaboratori incaricati per attività saltuarie, per danni cagionati nello svolgimento e/o in occasione delle loro mansioni e/o appartenenza agli Enti assicurati; Si intende compreso il personale in comando, distacco e/o assegnazione temporanea da e presso altri Enti e/o Società a partecipazione pubblica/ privata/onlus/associazionistica.
- θ tutti i soggetti compresi i volontari a qualsiasi titolo incaricati, anche appartenenti alla Protezione civile, i partecipanti ai corsi di formazione, di istruzione e a meeting, ingegneri, architetti (con esclusione della R.C professionale), addetti ai servizi di vigilanza e simili quando agiscono nell'ambito o per conto degli assicurati;
- θ gli organismi e le associazioni create da o per il personale dipendente;

**Società:** .....**impresa di assicurazioni nonché le coassicuratrici**

**Premio:** La somma dovuta dal Contraente alla Società;

**Rischio:** La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;

**Sinistro:** Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

**Indennizzo:** La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

**Franchigia:** La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico;

**Scoperto:** La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico;

**Cose:** Sia gli oggetti materiali sia gli animali;

**Danno corporale:** Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale;

**Danni materiali :** Ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa;

**Massimale per sinistro:** La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà;

**Assicurati aggiuntivi:** gli enti gestori di strutture convenzionate o formate dalla Provincia stessa

**Annualità assicurativa:** Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione;

**Prestatori di lavoro:** Con questo termine si comprendono tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale nell'esercizio dell'attività dichiarata in polizza, quali a titolo esemplificativo:

- lavoratori dipendenti (Dirigenti, Quadri, Impiegati ed Operai);
- le persone fisiche per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricade, ai sensi di Legge, su soggetti diversi dall'Assicurato, quali:
  1. prestatori di lavoro come definiti all'art. 5) del D. Lgs. 23/02/2000 n. 38;
  2. prestatori di lavoro temporaneo di cui l'Assicurato si avvale ai sensi della Legge 24/06/97 n. 196;
  3. prestatori di lavoro ai sensi del D. Lgs. 276/03 (c.d. Decreto Biagi) e successive modifiche e/o integrazioni, nonché altri lavoratori assunti con contratto stipulato nell'ambito e nel rispetto della legge stessa.

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### ART. 01 - DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La garanzia della presente polizza è operante per i rischi della responsabilità civile derivante agli Assicurati nello svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, con la sola esclusione di quelle delegate o attribuite alle Aziende Speciali e Consorzi o ad altri enti pubblici o privati, che gestiscono con o per conto dell'Ente servizi o attività in regime di concessione, di appalto o altre forme possibili, salvo che ne derivi alla Provincia medesima una responsabilità indiretta o solidale.

La presente assicurazione ha quindi validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità civile dell'Amministrazione Provinciale, sia diretta sia indiretta anche quale committente, organizzatore o a qualunque altro titolo, in quanto l'Assicurato può svolgere la propria attività direttamente o indirettamente, avvalendosi di terzi e/o subappaltatori.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività esercitate degli assicurati per legge, regolamenti e/o integrazione (compreso quanto previsto dal Decreto Legislativo n°81 del 9 aprile 2008 e s.m).

L'assicurazione comprende altresì la proprietà, l'uso e la conduzione d'ogni bene, mobile o immobile, impianto, attrezzature, di fatto utilizzata o ritenuta utile nell'attività degli assicurati.

A titolo puramente esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni della copertura, si precisa che la garanzia è prestata per l'esercizio ed il funzionamento dei servizi di vigilanza (quali Polizia Provinciale, guardie notturne, ecc...) svolti da personale anche armato, igiene, vigilanza sanitaria ed opere assistenziali quali Comitati, Patronati, Assistentati Sociali e simili, per la proprietà, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, segnaletica stradale, illuminazione pubblica e proprietà provinciali in genere, piante, giardini, parchi pubblici, pubblici mercati, macelli, uffici provinciali, scuole ed in genere quanto per leggi, regolamenti, ordinanze del Presidente, della Giunta, del Consiglio Provinciale compete all'Amministrazione Provinciale stessa.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

### ART. 2 - DICHIARAZIONI INESATTE E RITICENZA SENZA DOLO O COLPA GRAVE

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso dell'Assicuratore potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della **dichiarazione da farsi al Contraente nei tre mesi successivi** al giorno in cui l'Assicuratore ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui all'art. 16 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali - **recesso**) e **con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art. 16 dalla ricezione della citata dichiarazione.**

### ART.03 – MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### ART.04 – DECORRENZA, PAGAMENTO E PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione ha validità dalle ore 24:00 del 31.12.2021 alle ore 24:00 del 30.06.2024, a prescindere dal pagamento della prima rata di premio, che dovrà avvenire entro 90 (novanta) giorni dal perfezionamento polizza. Il pagamento successivo alla prima rata è elevato a 60 (sessanta) giorni, trascorso il quale l'assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite.

prima rata dal 31/12/2021-30/06/2022

dalla seconda rata pagamenti annuali al 30/06

Il Contraente si riserva la facoltà di rinnovo o di ripetizione del servizio (alle medesime condizioni in corso) per un ulteriore biennio ai sensi del D.lgs. 50/2016.

A richiesta del Contraente, la Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed **economiche in vigore, per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni. Il relativo rateo di premio dovrà essere anticipato in via provvisoria in misura proporzionale alla durata richiesta ed il pagamento dovrà essere effettuato entro 60 giorni** dalla data di effetto dell'appendice di proroga.

#### **ART.05 - RESCINDIBILITA' ANNUALE**

Le Parti si riservano la facoltà di rescindere il contratto al termine di ciascun anno di assicurazione mediante preavviso scritto, spedito almeno **30 (trenta) giorni** prima della scadenza da parte della Contraente/Assicurato e **120 (centoventi) giorni** prima da parte della Società Assicuratrice.

#### **ART.06 – MASSIMALI ASSICURATI**

Garanzia R.C.T. :

€ **15.000.000,00** (quindicimilioni/00) per ogni sinistro;

€ **15.000.000,00** (quindicimilioni/00) per ogni persona;

€ **15.000.000,00** (quindicimilioni/00) per danni a cose e/o animali;

Garanzia R.C.O. :

€ **15.000.000,00** (quindicimilioni/00) per ogni sinistro;

€ **15.000.000,00** (quindicimilioni/00) per ogni persona;

Massima esposizione per sinistro RCT-RCO: € **25.000.000,00** (venticinquemilioni/00)

#### **ART.07 - CORRESPONSABILITA' DEGLI ASSICURATI**

Resta fra le parti convenuto che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l'esposizione globale dell'infrastruttura Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali previsti dal precedente articolo.

#### **ART.08 - SPESE LEGALI**

La Società assume, a condizione che la garanzia assicurativa sia operante, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile, penale ed amministrativa a nome dell'Assicurato/Contraente, designando, Legali e Tecnici sentito l'Assicurato ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il pubblico ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese legali sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'art. 1917 C.C.

La Società non risponde di multe od ammende né delle spese di amministrazione di giustizia penale.

#### **ART.09 - VALIDITA' TERRITORIALE**

L'assicurazione ha validità nel mondo intero.

#### **ART.10 - CLAUSOLA BROKER**

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione ed esecuzione della presente polizza alla Società UNION BROKERS S.R.L attuale Broker incaricato ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005. Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare a ciascuna della Parti le comunicazioni ricevute si precisa che qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto. Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art .55 del regolamento ISVAP n.05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi.

La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del broker avverrà mediante trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società. Nell'eventualità la gestione del presente contratto sia affidata ad un corrispondente o Coverholder del Lloyd's di Londra, si prende e si da atto che: Ogni comunicazione effettuata al corrispondente si considererà come effettuata agli Assicuratori; Ogni comunicazione effettuata dal corrispondente si considererà come effettuata dagli Assicuratori. Ogni comunicazione effettuata al Broker mandatario dal corrispondente s'intenderà come fatta all'assicurato; Ogni comunicazione effettuata dal Broker al corrispondente si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. La Società autorizza all'incasso dei premi e/o delle somme dovute agli assicuratori il corrispondente e riconosce che i pagamenti effettuati dal Contraente/Broker al corrispondente hanno effetto liberatorio

nei confronti della contraente e conseguentemente impegna la Società a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto.

La remunerazione del broker è a carico della Società nella misura del ... sul premio imponibile.

#### **ART.11 - FORO COMPETENTE**

Il Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede l'Assicurato.

#### **ART.12 - DENUNCIA DI SINISTRO**

La denuncia del sinistro deve essere fatta alla Direzione della Società ed all'Agenzia cui è assegnata la polizza per il tramite del broker, nel termine di 30 (trenta) giorni dal giorno in cui l'ufficio addetto alla gestione dei contratti assicurativi dell'Ente Contraente ne sia venuto a conoscenza.

#### **ART. 13 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO**

La Società rinuncia al diritto di recedere dall'assicurazione dopo ogni sinistro.

#### **ART.14 - PREMIO DELL'ASSICURAZIONE**

Il premio annuo lordo della presente assicurazione è convenuto in € ..... in base a € 7 500.000,00 (settemilionicinquecentomila/00) di retribuzioni annui lorde.

**Si precisa che il premio indicato è fisso senza regolazione del premio .**

#### **ART.15 - IMPOSTE**

Sono a carico dell'Assicurato le imposte e gli altri oneri presenti e futuri stabiliti per legge in conseguenza del contratto.

#### **ART. 16 - VARIAZIONE DEL RISCHIO - REVISIONE DEI PREZZI E CLAUSOLE CONTRATTUALI - RECESSO**

**VARIAZIONE DEL RISCHIO:** Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall'intervenuta conoscenza, per iscritto all'Assicuratore. Le variazioni che devono essere comunicate possono concernere, a titolo esemplificativo, i mutamenti interni all'organizzazione del contraente, (variazione significativa del numero dei dipendenti, adozione di strumenti di riduzione del rischio, delibere del contraente che impattano sulle competenze e sulle funzioni svolte)

Il contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

**REVISIONE DEI PREZZI E DI ALTRE CLAUSOLE CONTRATTUALI – RECESSO:** Per i contratti di durata pluriennale, qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare al Contraente, l'Assicuratore può segnalare al contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti al precedente punto "Variazione del rischio" e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art.106 del d.lgs. 50/2016 , la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti, o ai massimali assicurati.

Il contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

In caso di mancato accordo tra le parti, l'Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 del presente articolo, presentata dall'Assicuratore, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente.

Qualora alla data di effetto del recesso il contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, l'Assicuratore s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 60 (sessanta) giorni. Il contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

## **ART.17 - ALTRE ASSICURAZIONI**

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.

L'Assicurato è comunque esonerato dall'obbligo di dare avviso dell'esistenza e della successiva stipulazione di altre assicurazioni, fermo l'obbligo di denuncia delle eventuali altre assicurazioni in caso di sinistro.

## **ART. 18 TEMPISTICA DI INFORMATIVA SUI SINISTRI**

La società s'impegna a fornire indicazioni sui tempi della nomina della struttura o perito incaricati per la liquidazione del sinistro e dare informazioni sullo stato del sinistro:

ρ con l'indicazione del n° del sinistro e la nomina del perito incaricato entro 10 (dieci) giorni dalla denuncia del sinistro con tutta la documentazione di rito dall'Ente o dal broker.

ρ con la indicazione al contraente o al broker entro 45 (quarantacinque) giorni dalla denuncia del singolo sinistro o dalle debite integrazioni dello stato del sinistro e dell/i tempo/i di liquidazione stesso.

In caso di ritardo di un minimo di 30 (trenta) giorni dall'impegno assunto per le informazioni o liquidazione dei sinistri, la Società potrà essere esclusa dall'elenco dei fornitori, con la preclusione a partecipare a gare per servizi assicurativi dell'Ente.

Inoltre, per i contratti in scadenza o disdettati da una delle parti, la Società s'impegna a fornire i dati entro 20 (venti) giorni dalla richiesta del Broker i dati sui sinistri più sopra indicati per i tre anni che precedono la scadenza del contratto.

Infine, la Società è tenuta a fornire all'assicurato o al broker indicato in polizza le statistiche sinistri riservati/liquidati che evidenzia:

- gli importi pagati e riservati,
- la tipologia
- lo stato per ciascun sinistro

con frequenza semestrale a partire dalla data di decorrenza della polizza alle scadenze del 31 dicembre e del 30 giugno a mezzo tabulato predisposto dalla Compagnia delegataria.

## **ART. 19 - COASSICURAZIONE E DELEGA.**

L'assicurazione può essere ripartita per quote tra le Società indicate in polizza. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale.

Tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, debbono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società all'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le coassicuratrici.

Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta impegna ciascuna di esse dopo la firma dell'atto relativo.

## **ART. 20 - GESTIONE DEI SINISTRI CON FRANCHIGIA**

In caso di sinistro indennizzabile, compresi quelli rientranti nelle franchigie contrattuali, la Società provvederà a liquidare l'importo del danno ed a richiedere in maniera documentata (con gli estremi del sinistro liquidato) con un unico documento, con scadenza semestrale, gli importi delle franchigie e degli scoperti previste dal contratto al contraente, che effettuerà il pagamento, in una unica soluzione entro **90 giorni** dalla richiesta.

## **ART. 21 - RINUNCIA ALLA RIVALSA**

Premesso che la clausola di diritto di rivalsa non costituisce onere aggiuntivo a carico dell'Ente, la Società, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno a terzi, per sinistri liquidati ai sensi di polizza - fermo restando l'analogo diritto spettante all'Ente per legge - rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dei prestatori di lavoro dell'Ente assicurato, Ente o Società collegata o partecipata, loro Legale Rappresentati e prestatori di lavoro, autori del fatto dannoso ove questi fossero ritenuti responsabili, esclusi i casi di dolo.

## **ART. 22 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO**

Resta inteso che, in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole all'Assicurato.

## **ART. 23 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non è diversamente regolato dalla polizza, valgono le norme di legge.

**ART. 24 – INESATTA INTERPRETAZIONE NORME DI LEGGE**

L'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori d'opera conserva la propria validità anche se il contraente non è in regola con gli obblighi di legge in quanto ciò derivi da comprovata inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.

**ART. 25 – COLPA GRAVE**

La Società è obbligata anche se il sinistro è stato cagionato con colpa grave dell'assicurato, a norma di legge.

#### **ART. 26 - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

E' altresì coperta la responsabilità personale di tutti i dipendenti, compresi i lavoratori e collaboratori/volontari dell'Assicurato non aventi alcun rapporto di dipendenza con lo stesso, ma di cui opera questi si avvalga per l'esercizio della propria attività.

#### **ART. 27 - ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 dell'articolo 13 del Dlgs 23 febbraio 2000 n° 38 e per gli infortuni (comprese le malattie professionali) sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D.Lgs addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
2. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nelle discipline del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.lgs 23/02/2000 n° 38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invaldità permanente calcolata sulla base dei criteri adottati dall' INAIL.

L'assicurazione è altresì estesa ai prestatori di lavoro temporaneo di cui alla Legge 196/97 ed alle persone della cui opera anche manuale l'assicurato si avvale in base al D.Lgs. 276/2003 e alla Legge 30/2003 (c.d. Legge Biaggi). In caso di esercizio dell'azione di rivalsa ex art. 1916 del c.c. da parte dell'INAIL o altro istituto assicurativo, previdenziale, Ente, detti prestatori d'opera saranno considerati terzi. L'assicurazione è stesa anche a coloro (studenti, stagisti, borsisti, allievi, ecc...) che prestano servizio presso l'assicurato.

1. per lesioni subite in occasione di lavoro o di servizio dai dipendenti dell'assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e s.m;
2. per lesioni subite in occasione di lavoro, servizio o partecipazioni all'attività assicurata dai prestatori di lavoro non subordinati D.lgs 9 aprile 2008 n° 81.

#### **ART. 28: FRANCHIGIE**

Salvo quanto diversamente specificato, il pagamento dell'indennizzo per singolo sinistro sarà effettuato previa detrazione dell'importo di:

**€ 1.500,00 per ogni sinistro;**

Resta inteso che la presente franchigia sarà operante esclusivamente per la garanzia R.C.T. e non opererà per tanto né per la R.C.O., né per la tutela legale.

Non si farà luogo a cumulo di franchigie e scoperti.

Si precisa che per questa opzione, In caso di sinistro indennizzabile, compresi quelli rientranti nelle franchigie contrattuali, la Società provvederà a liquidare l'importo del danno ed a richiedere in maniera documentata (con gli estremi del sinistro liquidato) con un unico documento, con scadenza semestrale, gli importi delle franchigie e degli

scoperti previste dal contratto al contraente, che effettuerà il pagamento, in una unica soluzione entro 90 gg. dalla richiesta.

#### **ART. 29 - QUALIFICA DI TERZO**

Ai fini dell'assicurazione R.C.T., sono considerate terzo tutte le persone fisiche e giuridiche con la sola esclusione delle seguenti:

- i dipendenti prestatori di lavoro, dell'Assicurato soggetti all'assicurazione obbligatoria (INAIL) per gli infortuni subiti in occasione di lavoro. (N.B. opera la garanzia R.C.O.).

Si conferma pertanto che sono considerati terzi a tutti gli effetti anche:

- il Presidente, i Consiglieri Provinciali;
- i dipendenti prestatori di lavoro non soggetti all'INAIL;
- i dipendenti di altri enti pubblici mentre svolgono la loro attività presso l'Assicurato stesso;
- gli amministratori, sindaci e dipendenti di aziende autonome, agenzie, consorzi e società formate o possedute dall'Assicurato.
- I volontari impegnati comunque impegnati nelle attività dell'ente.
- i consulenti, gli stagisti nonché tutti coloro che, sia in vista di una loro assunzione che in occasione di corsi di aggiornamento o istruzione, utilizzano le strutture di proprietà o in uso dell'Assicurato e/o svolgono la loro attività presso l'Assicurato medesimo, compresi artisti ed orchestrali, nonché disabili per i danni subiti per morte e per lesioni personali gravi o gravissime ai sensi dell'art. 583 del Codice Penale;
- i tecnici, i montatori, i manutentori ed i dipendenti di ditte fornitrici dell'Assicurato anche quando svolgono la propria attività presso l'Assicurato stesso;
- il personale degli istituti di vigilanza e trasporto valori;
- il personale delle imprese di pulizia e manutenzione.
- I prestatori di lavoro come sopra definiti.

I dipendenti tutti, e gli amministratori, del contraente per danni a loro cose di proprietà, possesso o detenzione ecc., giacenti, sostanti, parcheggiate nell'ambito delle attività dell'ente e causati da fatto dell'assicurato/contraente o delle persone delle quali deve rispondere. Sono esclusi i danni da furto e da incendio. La garanzia prestata con limite di **€ 20.000,00** per sinistro **€ 200.000,00** per anno assicurativo.

#### **ART. 30 - PRECISAZIONI ED ESTENSIONI VARIE DI GARANZIA R.C.T.**

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti rischi:

- a) la responsabilità civile sia ai fini RCT che RCO, sia per colpa lieve che per colpa grave, per la RC ascrivibile al contraente ai sensi del D.P.R. 25.05.1985 n. 350 e del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e loro successive modificazioni ed integrazioni, con estensione della garanzia stessa alla RC personale del Legale Rappresentante dell'Ente, di Amministratori, Dipendenti, preposti e soggetti che collaborano all'attività assicurata.  
Restano comunque esclusi dalla garanzia i casi di dolo.  
In caso di responsabilità solidale con le ditte appaltatrici / subappaltatrici e con qualunque altro soggetto non assicurato col presente contratto, la garanzia opera per la sola quota di responsabilità a carico degli assicurati;
- b) responsabilità civile che può derivare agli Assicurati dalla proprietà, uso e detenzione di tutte le strutture e le infrastrutture nonché i macchinari, impianti, attrezzature che la tecnica inerente all'attività svolta insegna e consiglia di usare e che gli Assicurati ritengono di adottare, compreso l'esercizio di attrezzature spazzaneve montate su macchine operatrici e su autocarri, escluso il rischio della circolazione. Sono comprese le officine di manutenzione, velocipedi, veicoli senza motori, carrelli a mano, cani da caccia e non.  
La garanzia è operante anche quando il macchinario, gli impianti, le attrezzature sono messi a disposizione di terzi ammessi nell'ambito di lavoro per specifiche attività, ed inoltre nel caso in cui siano condotti od azionati da persone non abilitate a norma delle disposizioni in vigore, purché abbiano compiuto il 16° anno di età;
- c) responsabilità civile che può derivare agli Assicurati dalla proprietà e/o conduzione di fabbricati nonché dei beni immobili anche non di proprietà degli Assicurati stessi, ivi comprese le aree pubbliche ed il territorio in genere da antenne radiotelevisive, insegne, spazi adiacenti, giardini, parchi anche con alberi di alto fusto, recinzioni, cancelli anche automatici;  
la garanzia non comprende i danni da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stipulata l'assicurazione;  
La garanzia è estesa ai danni da spargimento di acqua e rigurgito di fogna derivanti unicamente da rotture accidentali di tubature e condutture; danni prodotti danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse per

compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti per l'esecuzione di lavori commissionati dall'Assicurato. La garanzia è prestata per un massimo risarcimento di € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) per sinistro e per anno e con uno scoperto del 10% (diecipercento) dell'importo di ciascun sinistro;

L'assicurazione è estesa al rischio della ordinaria e straordinaria manutenzione, costruzione ristrutturazione ampliamento, sopraelevazione, demolizione di fabbricati ed impianti e di tutti gli immobili, nonché di strade, vie, piazze, giardini, aiuole, verde pubblico in genere, ponti, canali, corsi d'acqua, tubazioni, tombinature, acquedotti compresi i danni derivanti da scavi con o senza uso di compressori, ruspe e macchine edili in genere.

Resta inteso che, qualora i lavori di cui sopra fossero affidati a terzi, l'assicurazione sarà operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente.

Per quanto concerne la manutenzione stradale la garanzia comprende anche quei tratti di strada alla cui manutenzione provvede direttamente l'amministrazione provinciale anche se di non proprietà e comprende anche quei tratti di strada ancora non di proprietà ma che comunque sono usufruiti dal Provincia o dalla cittadinanza;

- d) responsabilità civile derivante all'Assicurato nella qualità di committente, ai sensi dell'art. 2049 C.C., di incarichi e lavori eseguiti da terzi. Con riferimento alla responsabilità di committenza ex art. 2049 C.C., di cui al precedente comma, si precisa che la garanzia si intende inoltre operante durante la guida di veicoli e natanti, anche a motore, da parte di persone incaricate dall'Assicurato (dipendenti e non dipendenti), salvo quando i suddetti veicoli e natanti siano di proprietà del Contraente od allo stesso intestati al P.R.A. o locati, in uso od usufrutto allo stesso Contraente; la garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate, al conducente a causa di difetto di manutenzione e comunque per i danni di cui il contraente assicurato debba rispondere;
- e) servizi di esazione tributi, servizio di vigilanza con guardie armate e cani, compreso il rischio dell'eccesso colposo di legittima difesa, il tutto anche in qualità di committente;
- f) danni cagionati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ai veicoli di terzi e/o di dipendenti stazionanti nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi amministrative dell'Assicurato. Sono inclusi i danni provocati agli automezzi di terzi rimossi con le autogrù di proprietà della Provincia e/o di terzi e alle cose di terzi che vengano trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate per quest'ultima garanzia massimo risarcimento sin/annuo **€ 500.000,00 (cinquecentomila/00)**;
- f 1** responsabilità derivante all'Assicurato per i danni arrecati alle cose in consegna e/o custodia all'Assicurato escluso i beni che costituiscono oggetto e/o strumento dell'attività descritta; massimo risarcimento annuo € 500.000,00 (cinquecentomila/00);
- g) danni derivanti da colpa grave dell'Assicurato e/o dolo o colpa grave delle persone di cui deve rispondere;
- h) la garanzia è estesa alle lesioni a terzi in caso di aggressione per rapina, attentati e/o atti violenti legati a manifestazioni di natura socio-politica o sindacale compiuti all'interno degli uffici e/o locali dell'Amministrazione;
- i) servizio di infermeria e pronto soccorso, compresa la responsabilità civile personale del personale medico e parasanitario, nonché degli assistenti A.V.O. per i danni che dovessero provocare agli assistiti;
- j) danni derivanti dalla gestione anche diretta di mense aziendali, bar, macchine automatiche per la distribuzione di cibi e/o bevande, compreso il rischio della somministrazione e/o smercio di prodotti in genere compreso i farmaceutici ed i galenici;  
responsabilità civile derivante da qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale quale ad esempio: pubblicitaria, promozionale, artistica, culturale, assistenziale, scientifica nella qualità di promotore ed organizzatore di manifestazioni, attività, pratiche : culturali, sportive, ricreative, politiche, religiose, convegni, congressi, seminari, concorsi, simposi, corsi linguistici e di aggiornamento, ricevimenti, spettacoli, proiezioni, mostre, fiere, esposizioni, mercati, macelli, celle frigorifere (anche per la carne in deposito per conto terzi), gabinetti per servizi igienici, bagni e piscine pubbliche, cimiteri, servizi funebri con relativi impianti e macchinari e ogni altro servizio in genere, anche nella qualità di concedente spazi o strutture nelle quali terzi siano organizzatori, comprese le operazioni di montaggio e smontaggio dei padiglioni e degli stands. La garanzia comprende la proprietà ed uso di palchi mobili;
- m) responsabilità civile derivante agli Assicurati per danni subiti da:
  - dipendenti di società od enti distaccati presso il Contraente/ Assicurato;
  - dipendenti del Contraente/ Assicurato distaccati presso altre società od enti;

- n) responsabilità civile dell'Assicurato derivante dall'esercizio di scuole di ogni ordine e grado (comprese tutte le attività inter-extra-pre e parascolastiche), centri di assistenza sociale, per l'infanzia e per portatori di handicap, ambulatori e servizi sanitari in genere, biblioteche, musei, teatri, auditori, cinematografi gallerie d'arte, case, alberghi, pensionati, colonie estive, invernali ed elioterapiche, stabilimenti termali, giardini zoologici e simili. La garanzia è estesa alla responsabilità civile personale delle persone assistite nell'ambito di programmi di inserimento educativo e/o socializzante e/o riabilitativo e/o terapeutico e alla responsabilità delle famiglie affidatarie per le competenze relative alla funzione specifica, compresi gli utenti di borse lavoro/inserimenti lavorativi e i minori in affido.  
E' compresa la responsabilità civile di cui agli art. 1783 - 1784 - 1785 bis e successive variazioni di cui alla legge 10.06.1978 n.316, - 1786 C.C., con esclusioni dei danni a denaro, valori, preziosi e titoli di credito. Quest'ultima garanzia è prestata con il sottolimito **€ 20.000,00 (ventimila/00)** per sinistro e **€ 100.000,00 (centomila/00)** per anno assicurativo.  
La garanzia comprende i rischi derivanti dall'accompagnamento degli alunni da casa a scuola e viceversa con servizio effettuato in proprio, escluso il rischio di circolazione.  
La garanzia è operante anche per la sorveglianza agli alunni effettuata prima e dopo l'inizio delle lezioni presso i locali delle scuole.  
La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti degli organi scolastici, degli insegnanti, dei collaboratori occasionali, dei dipendenti scolastici e dei genitori degli alunni.  
Sono considerati terzi anche la Scuola e gli alunni tra loro;
- o) la garanzia comprende i rischi derivanti dall'utilizzo di armi da parte dalle attività di sorveglianza pubblica, sicurezza, affissioni, assistenza (compreso il rischio R.C. derivante dall'assistenza agli anziani a domicilio con l'ausilio anche di operatori non alla diretta dipendenza dell'Ente) beneficenze, igiene, ambulatori pubblici, policonsultori, esercizio di esazione tributi, contributi e tasse, notifica atti, servizi anonari e quant'altro inerente all'attività svolta dalla Provincia;
- p) proprietà di campi da gioco e loro attrezzature, impianti e centri sportivi e ricreativi, stadi;
- q) proprietà e manutenzione delle piante, parchi pubblici e giardini con la precisazione che l'uso di anticrittogamici fa parte della normale manutenzione delle piante, giardini e parchi pubblici, per-tanto la garanzia è operante se si osservano le norme stabilite dall'art. 2050 del C.C. e precisamente per quanto attiene la segnalazione con appositi cartelli delle zone disinfettate.  
L'assicurazione si estende anche alla responsabilità civile derivante dalla proprietà ed uso delle macchine per giardino in dotazione ai servizi preposti;
- r) l'assicurazione comprende in caso di concorsi, seminari, convegni di studi, tavole rotonde, mostre e fiere ovunque organizzati, i danni derivanti alla proprietà e/o conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo. La garanzia è prestata per un massimo risarcimento di **€ 150.000,00 (centocinquantamila/00)** per sinistro  
La garanzia si estende ai danni derivanti ai candidati dall'espletamento delle prove pratiche dei pubblici concorsi per l'assunzione del personale;
- s) rischi derivanti all'Assicurato nella sua qualità di proprietario o esercente di giostrine, scivoli, altalene, giochi vari e similari e come proprietario di biciclette, veicoli a mano ed a traino animale;
- t) danni conseguenti all'esistenza di officine meccaniche, falegnamerie, laboratori chimici e di analisi, impianti di lavaggio di veicoli anche automatici, centraline termiche, elettriche, di trasformazione, di condizionamento, con relative condutture aeree e sotterranee, depositi di carburante ed eventuali colonnine di distribuzione; danni conseguenti all'esistenza di serbatoi interrati e non di carburante in genere (nafta, gasolio, ecc..) nell'ambito dei complessi dell'Assicurato;
- u) danni derivanti da mancanza o insufficienza della segnaletica stradale orizzontale e verticale (mobile e fissa), da difettoso funzionamento dei semafori, dei cordoni protettivi di corsia riservata ai mezzi pubblici, da omissioni nei compiti di vigilanza e pubblica sicurezza;
- v) danni derivanti da sospensione, interruzione totale o parziale di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizi purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. La garanzia è prestata per un massimo risarcimento di **€ 5.000.000,00 (cinque milioni/00)** per sinistro;

**w 1 )** danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute. Questa garanzia si intende prestata nel limite del massimale di garanzia per danni a cose ma, con un limite di risarcimento di € 5.000.000,00 (cinque milioni/00) per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo ed opera in eccesso ai massimali previsti da eventuali altre polizze esistenti per lo stesso rischio;

w) tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INAIL e dall'INPS ai sensi dell'Art. 14 della legge 12/06/1984 n. 222;

x) responsabilità civile dell'assicurato per i danni a cose in ambito esecuzione lavori. La garanzia è prestata per un massimo risarcimento di **€ 500.000,00 (cinquecentomila/00)** per sinistro;

y) responsabilità civile "i danni cagionati alla persona, purché economicamente quantificabili e riconoscibili ai sensi di legge, intesi come parificati ai danni da lesione personale o morte anche se non abbiano determinato lesioni fisicamente constatabili e derivino da inosservanza della Legge sulla Privacy (D.lgs.196/2003, Regolamento UE 679/2016 e ss.mm.ii.).

aa) responsabilità civile dell'assicurato per danni da cedimento o franamento del terreno a condizioni che tali danni non derivino da lavori che implicano sottomurature o altre tecniche sostitutive, con un massimo risarcimento di **€ 500.000,00 (cinquecentomila/00)** per uno o più sinistri verificatisi nel corso di un medesimo periodo assicurativo annuo, per i danni ai fabbricati questa specifica garanzia è prestata con uno scoperto del **10% (dieci per cento)** per ogni sinistro;

bb) esecuzione di lavori (traforo, cucitura, rilegatura libri e lavori simili) all'interno di laboratori trovantesi nelle strutture nominativamente indicate nelle DEFINIZIONI alla voce "Assicurati Aggiuntivi", compreso l'impiego di attrezzature. Sono esclusi i danni arrecati a memoria centrale di sistemi informatici, personal computers, terminali, impianti, macchinari ed attrezzature in uso;

cc) danni a condutture e impianti sotterranei massimo risarcimento **€ 500.000,00 (cinquecentomila/00)**;

dd) la garanzia si intende operante anche per il personale che presta servizio con il sistema "telelavoro""smartworking";

ee) Relativamente alla responsabilità civile verso terzi derivante al Contraente e agli assicurati dall'applicazione del D.Lgs. 196/03 e successive modificazioni, la garanzia è prestata fino alla concorrenza di **€ 500.000,00 (cinquecentomila/00)**, e con l'applicazione di una franchigia di **€ 250,00 (duecentocinquanta/00)** per sinistro;

ff) la garanzia vale anche per gli infortuni subiti in occasioni di lavoro odi servizio per le persone di cui l'ente si avvale per l'espletamento delle attività oggetto dell'assicurazione sempreché dall'evento derivi all'assicurato una responsabilità a norma di legge;

gg) la garanzia è estesa a dipendenti di Società o Enti distaccati presso il contraente/assicurato e dipendenti del contraente/assicurato presso altre Società o Enti;

hh) la garanzia vale per la responsabilità derivante da inquinamento improvviso ed accidentale all'ambiente. Per i danni cagionati per distruzione o deterioramento di cose in conseguenza di contaminazione dell'aria dell'acqua o del suolo, congiuntamente disgiuntamente provocate da sostanze di qualunque natura emesse, scaricate, depositate o comunque fuoriuscite a seguito di rotture accidentale di impianti e condutture da fabbricati, impianti, contenitori, condutture del Contraente, l'assicurazione copre fino a concorrenza di **€ 1.000.000,00 (un milione/00)** per sinistro ed anno e soggetti ad uno scoperto del **10% con il minimo di € 2.000,00** per sinistro. Sono ricomprese, entro il massimo del 20% le spese sostenute dall'Assicurato per limitare, contenere le conseguenze di un sinistro indennizzabile con obbligo di darne immediato avviso alla Società.

ii) La responsabilità Civile personale dei dipendenti nella loro qualifica di: "Datore di Lavoro"; "Responsabili del servizio di protezione e sicurezza" ai sensi del D.Lgs.n.81/2008e successive modifiche ed integrazioni; nonché nella loro qualità di "Responsabili dei lavori ovvero di coordinatori per la progettazione e/o per l'esecuzione dei lavori", ai sensi del D.Lgs. n.494/1996 e successive modifiche ed integrazioni.

**z) ART. 31 - PRECISAZIONI ED ESTENSIONI INERENTI LA GARANZIA R.C.O.**

aa) L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di Legge.

ab) Si conviene tuttavia che la garanzia sarà operante anche nel caso in cui l'Assicurato non sia in regola per errore od omissione, nonché per inesatta od erronea interpretazione delle normative di legge, non determinate da dolo, con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

ac) Si intendono compresi in garanzia anche il personale occasionale e gli allievi assicurati ai sensi del DPR 30/06/1965 n. 1124 e DPR 23/02/2000 n° 38.

**ad) ESTENSIONE ALLE MALATTIE PROFESSIONALI**

ae) L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti/cause commessi e verificatisi non anteriori a 24 mesi dalla data di effetto della polizza . L'estensione non ha effetto per le malattie, che si manifestino dopo 18 mesi dalla data di cessazione della polizza e dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

af) Per malattie professionali si intendono sia quelle contemplate dal DPR del 30/6/65 n. 1124 e successive modificazioni ed interpretazioni, sia le malattie riconosciute come professionali ( o dovute a causa di servizio) dalla magistratura.

ag) In nessun caso la Società risponderà per le malattie professionali per importi superiori a € 1.000.000,00 (unmilione/00) per anno assicurativo, con l'intesa che in caso di esaurimento di tale limite, su richiesta dell'Assicurato, la Società potrà reintegrare il massimale a condizioni da stabilirsi.

**ah) La garanzia non vale:**

ai) - per le malattie professionali connesse alla lavorazione dell'amianto;

aj) - per le malattie professionali conseguenti:

a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'Impresa;

b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato.

ak) Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione.

**al) ART. 32 - ESCLUSIONI**

am) L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

a) imputabili ai rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi della legge D.lgs209/2005 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione e ai rischi di navigazione e aeronautici;

b) da furto, salvo quanto previsto all'art. 30 lettera c);

c) cagionati da opere ed installazioni in genere per danni verificatesi dopo la consegna, e a cose o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori oggetto dell'attività;

d) di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a inquinamento lento e graduale dell'atmosfera, esalazioni fumogene o gassose, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;

e) di qualsiasi natura derivante dal mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware, in ordine alla gestione della data;

f) Conseguenti a violazione di leggi, errori, omissione o ritardi nel compimento di atti amministrativi, salvo che dagli stessi non derivino danni materiali o corporali come definiti nella parte denominata DEFINIZIONE.

an) L'assicurazione RCT ed RCO **non comprende** inoltre i danni:

- g) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, da amianto e da campi elettromagnetiche o da organismi/prodotti geneticamente modificati, come pure  
 ao) i danni che, in relazione ai rischi assicurati si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita distribuzione/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenente amianto;
- h) derivanti dalla detenzione ed impiego di esplosivi; ad eccezione della responsabilità derivante dall'assicurato in qualità di committente di lavori che richiedono l'impiego di tali materiali e della responsabilità derivante all'assicurato stesso dalla detenzione da parte dei V.V.U.U. di armi e relativo munizionamento;
- i) sono esclusi i danni cagionati da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi, salvo quanto previsto all'Art.30 lettera k).

ap) **ART. 33 – RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI**

aq) La Società diviene titolare autonomo del trattamento dei dati dei terzi (danneggiati, ecc.) coinvolti nel rapporto

ar) assicurativo tra la Provincia e la Società.

as) **LIMITI DI INDENNIZZO VALIDI PER SINISTRO E ANNO ASSICURATIVO**  
**Scoperti – Franchigie – Limiti di Indennizzo**

at) <b>Condi zione</b>	au) <b>Scopert</b>	av) <b>Franchigia minima</b>	aw) <b>Massimo risarcimento</b>
<b>1. Art.28</b> Franchigia sui sinistri	ax) /	ay) € 1.500,00	az) /
<b>2. Art.29</b> ba) Danni a cose dei dipendenti	bb) /	bc) /	bd) € 500.000,00 per sinistro
<b>3. Art.30 lettera C)</b> bf) Danni da furto cagionati a Terzi bg) Danni da spargimenti acqua e	bh) 10 %	bj) / bk) € 1.000,00	bl) € 250.000,00 bm) € 250.000,00
<b>4. Art. 30 lettera F)</b> bn) Ultimo capoverso : (cose di terzi caricate, scaricate, ecc....)	bo) /	bp) /	bq) € 500.000,00
<b>5. Art.30 lettera G)</b> br) (Cose in consegna e custodia)	bs) /	bt) /	bu) € 500.000,00
<b>6. Art 30 lettera N ex Art 1783 c.c e ss</b>	bv) /	bw) /	bx) € 20.000,00 per sinistro by) € 100.000,00 per anno
<b>7. Art 30 lettera R)</b> Danni ai locali presi in uso	bz) /	ca) /	cb) € 150.000,00
<b>8. Art 30 lettera W)</b> cc) Danni da sospensione attività economiche	cd) /	ce) /	cf) € 5.000.000,00
<b>9. Art. 30 lettera X)</b> Danni da incendio	cg) /	ch) /	ci) € 5.000.000,00
<b>10. Art 30 lettera Z)</b> cj) Danni a cose in ambito d'esecuzione lavori	ck) /	cl) /	cm) € 500.000,00
<b>11. Art. 30 lettera aa)</b> cn) Danni da cedimento e franamento	co) 10	cp) € 500,00	cq) € 1.000.000,00

<b>12. Art 30 lettera cc)</b> cr) Danni a condutture ed impianti	cs) /	ct) /	cu) € 1.000.000,00
<b>13. Art 30 lettera hh</b> cv) Inquinamento accidentale (danni a cose)	cw) 10 %	cx) € 2.000,00 cy) (minimo non inden.le)	cz) € 2.000.000,00
<b>14. Art. 30 lettera ee)</b> da) Danni per errato trattamento dei dati	db) /	dc) € 250,00	dd) € 500.000,00
<b>15. Art 31</b> de) Malattie professionali	df) /	dg) /	dh) € 2.000.000,00

dj)

dk) **OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

dl) La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

dn) La Società si impegna a dare comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale

do) del Governo della Provincia a cui appartiene l'Ente appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte

dp) (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

**CAPITOLATO DI POLIZZA RESPONSABILITÀ  
CIVILE PATRIMONIALE**

*La presente polizza  
stipulata tra*

**PROVINCIA DI REGGIO EMILIA**

*e la Società*

---

**DURATA DEL CONTRATTO:**  
*dalle ore 24.00 del 31.12.2021  
alle ore 24.00 del 30.06.2024*

La presente Polizza è una Polizza di responsabilità nella forma "claims made". Ciò significa che la Polizza copre i sinistri notificati dall'Assicurato agli Assicuratori per la prima volta durante il periodo di validità della copertura.

Effetto polizza: ore 24.00 del **31.12.2021**

Scadenza polizza: ore 24.00 del **30.06.2024** senza tacito rinnovo ed obbligo di disdetta

Massimale **€ 10.000.000,00 (diecimilioni/00)** per sinistro  
**€ 20.000.000,00 (ventimilioni/00)** per anno e per caso di corresponsabilità di più Assicurati

Retroattività **ILLIMITATA** dalla data di effetto della polizza

Postuma **5 anni** dalla data di scadenza della presente polizza

Franchigia **€ 5.000,00** per ogni sinistro

## **DEFINIZIONI**

*Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:*

<b>Assicuratori:</b>	<i>L'Impresa di Assicurazione</i>
<b>Assicurato:</b>	<i>Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione</i>
<b>Assicurazione:</b>	<i>Il contratto di Assicurazione.</i>
<b>Beni:</b>	<i>Denaro, titoli, preziosi, merci, arredamento, macchinari ed attrezzature.</i>
<b>Contraente:</b>	<b>PROVINCIA DI REGGIO EMILIA</b>
<b>Danno:</b>	<i>Qualsiasi pregiudizio suscettibile di valutazione economica.</i>
<b>Danni Materiali:</b>	<i>Il pregiudizio economico conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.</i>
<b>Danni Corporali:</b>	<i>Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone, ivi compresi danni alla salute o biologici nonché il danno morale.</i>
<b>Dipendente:</b>	<i>qualsiasi persona, che abbia con la Pubblica Amministrazione, sia alle dirette dipendenze della Contraente di Appartenenza o no, un rapporto di servizio o un mandato e che partecipi alle attività istituzionali del contraente stesso.</i>
<b>Dipendente Tecnico:</b>	<i>qualsiasi persona, regolarmente abilitato o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trovi alle dipendenze del contraente di Appartenenza e che predispona e sottoscrive il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori, e/o esegue il collaudo statico dell'opera, nonché il Responsabile Unico del Procedimento, il soggetto che svolge attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento e a qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con il contraente di Appartenenza che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Pubblica.</i>
<b>Dipendente Legale:</b>	<i>qualsiasi persona, abilitata ed in regola con le disposizioni di Legge ed iscritta all'Albo Speciale di cui all'art. 3 ultimo comma RDL nr. 1578 del 27/11/1933 (Legge Professionale Forense) e che svolge le funzioni di avvocato in base ad un rapporto di dipendenza o un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione.</i>
<b>Indennizzo:</b>	<i>La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro.</i>
<b>Massimale:</b>	<i>La massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro.</i>
<b>Polizza:</b>	<i>Il documento che prova l'assicurazione.</i>

<b>Perdite Patrimoniali:</b>	<i>Il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di danni materiali.</i>
<b>Premio:</b>	<i>La somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori.</i>
<b>Pubblica Amministrazione:</b>	<i>Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente/società la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.</i>
<b>Responsabilità Civile:</b>	<i>La responsabilità che possa gravare personalmente sull'Assicurato nell'esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 e ss. Cod. Civ. e dell'art. 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa</i>
<b>Responsabilità Amministrativa:</b>	<i>La responsabilità che incombe sull'Assicurato che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato un danno o perdite patrimoniali al proprio ente/società di Appartenenza, ad un altro ente/società Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.</i>
<b>Responsabilità Amministrativa -Contabile:</b>	<i>La responsabilità che implica l'esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di un Assicurato detto "agente contabile" ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio ente/società di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.</i>
<b>Retribuzione annua lorda:</b>	<i>Quanto al netto delle ritenute previdenziali i dipendenti e i lavoratori parasubordinati effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni, nonché le fatturazioni relative a lavoro interinale.</i>
<b>Sinistro:</b>	<i>Il verificarsi di un evento per il quale è prestata l'assicurazione.</i>

**CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**  
**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

**Art. 1 –Durata del contratto**

L'Assicurazione ha validità dalle **ore 24:00 del 31.12.2021 alle ore 24:00 del 30.06.2024** e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta, con esclusione del rinnovo tacito.

Il Contraente si riserva la facoltà di rinnovo o di ripetizione del servizio (alle medesime condizioni in corso) per un ulteriore biennio ai sensi del D.lgs. 50/2016.

A richiesta del Contraente, la Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 6 mesi ed il relativo rateo di premio dovrà essere anticipato in via provvisoria in misura pari a 1/12 del premio dell'assicurazione per ogni mese di proroga. Il pagamento dovrà essere effettuato entro **60 giorni** dalla data di effetto dell'appendice di proroga

**Art. 2- Pagamento del premio**

Il pagamento della prima rata di premio, che dovrà avvenire **entro 90 (novanta) giorni** dal perfezionamento polizza. Il pagamento successivo alla prima rata è elevato a **60 (sessanta) giorni**, trascorso il quale l'assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite.

prima rata dal 31/12/2021-30/06/2022

dalla seconda rata pagamenti annuali al 30/06

**Art. 3 - Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla Legge n. 136/2010**

- a) La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
- b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
- c) Il Contraente può verificare, in occasione di ogni pagamento alla società e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

**Art. 4 Modifiche dell'Assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Nessuna variazione delle condizioni contrattuali potrà essere posta in essere ed avrà efficacia se non previo accordo scritto di entrambe le parti contrattuali.

#### **Art. 5 Variazione del rischio**

1. Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.
2. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall'intervenuta conoscenza, per iscritto all'Assicuratore. Le variazioni che devono essere comunicate possono concernere, a titolo esemplificativo, i mutamenti interni all'organizzazione del contraente, (variazione significativa del numero dei dipendenti, adozione di strumenti di riduzione del rischio, delibere del contraente che impattano sulle competenze e sulle funzioni svolte)
3. IL contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

#### **Art. 6 Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali**

1. Per i contratti di durata pluriennale, qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare al Contraente, l'Assicuratore può segnalare al contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all'Art. 5 (Variazione del rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art.106 del d.lgs. 50/2016 , la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti, o ai massimali assicurati.
2. Il contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.
3. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

#### **Art. 7 Clausola di recesso**

1. In caso di mancato accordo ai sensi dell'art. 6 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le parti, l'Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.
2. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell'art 6 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dall'Assicuratore, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente.
3. Qualora alla data di effetto del recesso il contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, l'Assicuratore s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 60 (sessanta) giorni. Il contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.
4. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all'art 16 (Produzione di informazioni sui sinistri) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

#### **Art. 8 Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave**

1. Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso dell'Assicuratore potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei tre mesi successivi al giorno in cui l'Assicuratore ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt. 6 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e 7 (Clausola di recesso) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art 6 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione.

#### **Art. 9 - Altre assicurazioni**

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

#### **Art. 10 – Oneri fiscali e Imposte**

Gli oneri fiscali e le imposte relative all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

**Art. 11 – Foro competente**

Foro e sede arbitrale competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede il Contraente.

**Art. 12 – Rinvio alle norme di legge**

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali valgono unicamente le norme stabilite dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato.

**Art. 13 – Riservatezza dei dati personali**

La Società diviene titolare autonomo del trattamento dei dati dei terzi (danneggiati, ecc.) coinvolti nel rapporto assicurativo tra il l'Ente e la Società

**Art. 14 – Interpretazione della polizza**

Si conviene fra le parti che verrà data interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza anche qualora fossero discordanti tra loro ; pertanto le condizioni dattiloscritte avranno prevalenza sulle condizioni generali e particolari di assicurazione, prestampate.

**Art. 15 - Obblighi dell'Assicurato – Denuncia del Sinistro**

Nel caso si verifichi una delle condizioni descritte alla definizione di richiesta di risarcimento e/o circostanza, l'Assicurato deve darne avviso per iscritto agli Assicuratori ai quali è assegnata la Polizza anche per il tramite del broker indicato in Polizza, entro 30 trenta a decorrere dalla data in cui l'Ufficio competente dell'Ente alla gestione dei contratti assicurativi riceve la richiesta di risarcimento danni così come sopra definita.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 C.C.).

**Art 16 - Produzione di informazioni sinistri**

Entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla relativa richiesta del contraente tramite il Broker, l'Assicuratore, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in uno formato di standard digitale aperto (es. RTF e PDF) tramite file modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura), e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:

- il numero del sinistro attribuito dall'Assicuratore;

- la data di accadimento dell'evento;

- la data della denuncia;

- la tipologia dell'evento,

- la tipologia di rischio assicurato (ad esempio, ramo assicurativo);

- la tipologia di indennizzo (se diretto o indiretto);

l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:

a) sinistro agli atti, senza seguito;

b) sinistro liquidato, in data \_\_\_\_\_ con liquidazione pari a € \_\_\_\_\_;

c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € \_\_\_\_\_.

L'Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con l'Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.

#### **ART. 17 - CORRESPONSABILITA' DEGLI ASSICURATI**

Resta fra le parti convenuto che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l'esposizione globale dell'infrascritta Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali previsti al successivo art. 26.

#### **ART. 18 - SPESE LEGALI**

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato Contraente, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato Contraente è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.

Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante le fasi di indagini preliminari, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato (in caso di procedimento penale la difesa, pertanto, si intende prestata sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati).

La Società ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato Contraente del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato Contraente in proporzione dei rispettivo interesse.

La Società non rimborsa le spese incontrate dall'Assicurato Contraente per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

La Società non risponde di multe od ammende né delle spese di amministrazione di giustizia penale.

#### **ART. 19 - VALIDITA' TERRITORIALE**

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea. Nonostante quanto sopra, viene concordato che la garanzia è valida anche nei confronti di dipendenti consolari e ambasciatoriali mentre prestano servizio all'estero, ma limitatamente alle Perdite Patrimoniali derivante loro ai termini della Legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico consolare.

#### **ART. 20 - CLAUSOLA BROKER**

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione ed esecuzione della presente polizza alla Società **UNION BROKERS S.R.L.** attuale Broker incaricato ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005. Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni

comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare a ciascuna della Parti le comunicazioni ricevute si precisa che qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto. Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che , con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art .55 del regolamento ISVAP n.05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi.

La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato. La remunerazione del broker avverrà mediante trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società. Nell'eventualità la gestione del presente contratto sia affidata ad un corrispondente o Coverholder del Lloyd's di Londra, si prende e si dà atto che: Ogni comunicazione effettuata al corrispondente si considererà come effettuata agli Assicuratori; Ogni comunicazione effettuata dal corrispondente si considererà come effettuata dagli Assicuratori. Ogni comunicazione effettuata al Broker mandatario dal corrispondente s'intenderà come fatta all'assicurato; Ogni comunicazione effettuata dal Broker al corrispondente si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. La Società autorizza all'incasso dei premi e/o delle somme dovute agli assicuratori il corrispondente e riconosce che i pagamenti effettuati dal Contraente/Broker al corrispondente hanno effetto liberatorio nei confronti della contraenza e conseguentemente impegna la Società a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto.

#### **ART. 21 - COASSICURAZIONE E DELEGA.**

Il premio dell'assicurazione è ripartito per quote tra le Società indicate nel riparto allegato.

La Spettabile....., all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile....., la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà anche le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici della esazione dei premi o di importi comunque dovuti all'Assicurato in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze; scaduto il premio la Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome.

A deroga al disposto dell'art.1911 del codice civile, tutte le imprese sottoscrittrici sono responsabili in solido nei confronti del contraente.

La delega assicurativa è assunta dall'impresa di assicurazione indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.

Non è consentita l'associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo di imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

#### **ART. 22 - RINUNCIA ALLA RIVALSA**

Premesso che la clausola di diritto di rivalsa non costituisce onere aggiuntivo a carico dell'Ente, la Società, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno a terzi, per sinistri liquidati ai sensi di polizza, fermo restando l'analogo diritto spettante all'Ente per Legge, rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dei prestatori di lavoro dell'Ente assicurato, degli amministratori, degli Enti o Società collegate o partecipate e dei loro Legali rappresentanti e prestatori di lavoro, degli autori del fatto dannoso ove questi fossero ritenuti responsabili, esclusi comunque i casi di dolo.

#### **ART. 23 – INESATTA INTERPRETAZIONE NORME DI LEGGE**

L'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro conserva la propria validità anche se il contraente non è in regola con gli obblighi di Legge in quanto ciò derivi da comprovata inesatta interpretazione delle norme di Legge vigenti in materia.

<b>SEZIONE</b>					<b>1</b>
<b>NORME</b>	<b>CHE</b>	<b>REGOLANO</b>	<b>L'ASSICURAZIONE</b>	<b>DELLA</b>	<b>RESPONSABILITA'</b>
<b>PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</b>					

#### **Art. 24 – Oggetto dell'Assicurazione**

**Responsabilità civile patrimoniale verso terzi inclusi gli utenti ed i destinatari dei servizi:** L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile e professionale, derivante all'Assicurato per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di Legge nell'esercizio dell'attività dichiarata in polizza.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato anche in conseguenza di atti od omissioni commessi da soggetti dei quali o con i quali l'Assicurato debba rispondere, a fronte dell'esperimento dell'azione diretta promossa dai terzi danneggiati qualora, in base alle norme ed ai principi vigenti dell'ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità dell'Assicurato stesso.

Sono comprese nella garanzia le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.

Le garanzie di polizza s'intendono operanti fatta salva la facoltà di esercitare, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla Legge:

- il diritto di rivalsa spettante alla Contraente stessa ai sensi dell'art. 22 comma 2 del T. U. 3/1957,
- il diritto di surrogazione spettante all'Assicuratore ai sensi dell'art. 1916 c.c.,

nei confronti dei soggetti responsabili.

La surrogazione dell'Assicuratore nei confronti del personale in rapporto di dipendenza o di servizio con l'Assicurato è limitato agli atti od omissioni commessi con dolo

#### **Art. 25 – Estensioni di copertura operanti**

##### **A) A - Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi**

La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite del Massimale annuale in aggregato indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo a carico dell'Assicurato.

##### **B - Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del Personale**

L'assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del personale. Per tali perdite, gli Assicuratori risponderanno nei limiti del Massimale di Polizza, indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo.

##### **C - Attività di rappresentanza**

L'Assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per gli incarichi, anche di carattere collegiale e/o commissariale, svolti da soggetti dal medesimo incaricati in rappresentanza dell'Assicurato stesso presso altri Enti.

##### **D - Perdite Patrimoniali per l'attività derivante dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i**

A condizione che i soggetti incaricati siano in possesso di legale qualifica e abbia eseguito un idoneo corso richiesto dalla Legge, la copertura, ferme le altre condizioni di polizza, è altresì operante per la responsabilità dell'Assicurato per le perdite patrimoniali derivanti da involontarie violazioni della normativa in materia d'igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia le responsabilità derivanti all'Assicurato per le attività svolte da soggetti dallo stesso incaricati per le funzioni di:

1. "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni;
2. "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni.

##### **E - Copertura sostituiti**

Nel caso di sostituzione temporanea o definitiva di soggetti incaricati dall'Assicurato, l'Assicurazione s'intende automaticamente operante per le attività svolte dai rispettivi sostituiti, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla Legge, dal momento del loro incarico, senza emissione di alcuna appendice.

##### **F - Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di cui al D.lgs 196/2003**

La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le perdite Patrimoniali involontariamente cagionate al contraente terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di Legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, degli stessi. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali oggetto dell'Assicurazione. La garanzia copre i danni cagionati in violazione dell'art. 11 del D.Lgs 196/2003 e comportanti un danno patrimoniale, anche ai sensi dell'art. 2050 c.c., e un danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c.. L'Assicurazione non vale:

3. per il trattamento di dati aventi finalità commerciali;
4. per la diffusione e il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti con finalità commerciali;
5. per le multe e le ammende inflitte direttamente all'Assicurato o alle persone del cui fatto il contraente debba rispondere.

#### **G - Perdite Patrimoniali derivanti dal esecuzione del DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50**

La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le perdite Patrimoniali cagionate a terzi nella attività obbligatoria riportata nel Decreto Legislativo del 18/04/2016, n. 50 e per gli atti derivanti da obbligo di legge, ordinanze e/o relazioni del RUP contingibili ed urgenti. La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% ed un massimo risarcimento per sinistro/anno di 500.000 €.

#### **Art. 26 – Limiti di Indennizzo**

L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale di **€ 10.000.000,00 (diecimilioni/00)** per ciascun sinistro di **€ 15.000.000,00 (quindici/00)** annualmente in aggregato, indipendentemente dal numero dei sinistri denunciati dall'Assicurato nello stesso periodo.

#### **Art. 27 – Rischi esclusi dall'Assicurazione**

L'assicurazione non vale per le Perdite Patrimoniali ed i danni conseguenti a:

- a) danni corporali e danni materiali di qualsiasi tipo, smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per i danni derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
- b) atti, omissioni, danni o reclami notificati a qualsiasi degli Assicurati in epoca anteriore alla data di retroattività stabilita in polizza;
- c) responsabilità assunte volontariamente dall'Assicurato e non derivategli dalla Legge, da statuto, regolamenti o disposizioni del contraente stesso;
- d) la stipulazione e/o la mancata stipulazione e/o la modifica di assicurazioni, nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione e/o dall'onere di pagare premi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di premi;
- e) azioni od omissioni imputabili a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- f) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto;
- g) calunnia, ingiuria, diffamazione;
- h) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'Assicurato;
- i) azioni sindacali collettive salvo il caso in cui l'Assicurato provi che la responsabilità dedotta sarebbe esistita anche se il danneggiato non fosse stato in rapporto di dipendenza o di servizio con l'Assicurato;
- l) il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui al D.Lgs n. 209 del 2005;
- m) fatti o circostanze pregresse già note all'Assicurato e/o al Contraente e/o denunciate prima dell'inizio della presente polizza;
- n) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
- o) derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse. Atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- p) le conseguenze della Responsabilità Amministrativa e della Responsabilità Amministrativa Contabile.

#### **Art. 28 – Inizio e termine della garanzia - (forma Claims Made) -**

L'assicurazione vale per le denunce presentate per la prima volta dall'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, indipendentemente dalla data in cui i comportamenti colposi che hanno causato i Sinistri siano stati posti in essere (periodo illimitato di garanzia retroattiva) e non siano state ancora presentate né all'Assicurato neppure dall'Ente/società di Appartenenza dell'Assicurato.

Agli effetti di quanto disposto dagli art. 1892-1893 Cod. Civ. il Contraente dichiara, per conto degli Assicurati e dopo approfondite indagini, di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi.

L'Assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati agli Assicuratori nei 5 (**cinque**) anni successivi alla scadenza della presente polizza (periodo di garanzia postuma) purché afferenti a comportamenti colposi in essere durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa. Nel caso di morte o pensionamento dell'Assicurato, o di cessazione da parte dell'Assicurato dell'attività assicurata per qualsiasi motivo tranne licenziamento per giusta causa, l'Assicurazione è altresì operante per i Sinistri denunciati agli Assicuratori nei 5 (cinque) anni successive alla scadenza della presente Polizza, purché afferenti a comportamenti colposi in essere durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione stessa. Per i Sinistri denunciati agli Assicuratori durante tale periodo di garanzia postuma, il limite di Indennizzo in aggregato, indipendentemente dal numero dei Sinistri stessi, non potrà superare il Massimale indicato in Polizza.

La presente garanzia postuma non avrà alcuna validità nei casi di licenziamento per giusta causa e cesserà immediatamente nel caso l'Assicurato stipulasse durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi.

La sopraindicata estensione di garanzia retroattiva, nel caso di esistenza di altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi, risponderà esclusivamente per somme in eccesso ai limiti di cui all'altra copertura, esclusa ogni garanzia a copertura delle differenze di condizioni.

#### **Art. 29 – Persone non considerate terzi**

Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli del Legale Rappresentante del Contraente.

#### **Art. 30 – Vincolo di solidarietà**

L'assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.

#### **Art. 31 – Sinistri in serie**

In caso di sinistri in serie, la data della prima denuncia di sinistro sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'Assicurazione.

## **SEZIONE 2 CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL'ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE PER LE ATTIVITÀ TECNICHE**

#### **Art. 32 – Oggetto dell'assicurazione**

Le garanzie di cui all'art. 24, sono estese alla responsabilità professionale, derivante all'Assicurato per:

- a)** le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di fatti od omissioni commessi da soggetti di cui debba rispondere a norma di Legge, nell'esercizio delle loro rispettive funzioni istituzionali svolte ed in particolare di:
6. progettista;
  7. direttore dei lavori, direttore operativo, ispettore di cantiere;
  8. collaudatore;
  9. responsabile del procedimento ai sensi del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche;
  10. responsabile dei lavori ai sensi D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche;
  11. coordinatore per la progettazione ai sensi D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche;

12. coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche;
13. preposti alla sicurezza ai sensi D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche;
14. altro dipendente tecnico (come da definizione).

- b) Le perdite patrimoniali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire per attività di consulenza, perizia e ricerche catastali stabilite dalle Leggi o dai regolamenti relativi del contraente.
- c) Le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, purché non derivanti da incendio, furto o rapina.
- d) i danni materiali a cose, morte o lesioni personali derivanti dagli effetti pregiudizievoli delle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo.

### **Art. 33 – Condizioni Aggiuntive**

- a) L'Assicurazione s'intende operante anche per lo svolgimento delle attività di consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti d'inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore).
- b) verifica e validazione dei progetti così come previste dal D.Lgs. 50/2016 e dal relativo regolamento di attuazione
- c) L'Assicurazione è altresì operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia d'igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dai soggetti incaricati in funzione di:
  15. "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni;
  16. "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche ed integrazioni.

### **Art. 34 – Rischi esclusi dall'assicurazione**

L'assicurazione non vale per le perdite patrimoniali ed i danni conseguenti a:

- a) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per le perdite derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
- b) omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardi di pagamento dei relativi premi;
- c) dolo dell'Assicurato e/o delle persone di cui l'assicurato deve rispondere;
- d) inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché danno ambientale;
- e) calunnia, ingiuria, diffamazione;
- a) il possesso, la custodia o l'uso di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la responsabilità civile di cui alla Legge 209 del 2005;
- i) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
- l) che insorgono in occasione di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato; salvo che l'Assicurato provi che l'evento dannoso non abbia relazione con detti avvenimenti.
- l) multe e penalità, salvo quanto previsto dall'oggetto dell'assicurazione.

Inoltre l'assicurazione non è operante:

- m) per le attività professionali prestate dal Dipendente tecnico in proprio dallo stesso e non per conto dell'ente/società di appartenenza;
- n) per le attività professionali prestate dal Dipendente tecnico se non rientrano nelle competenze professionali stabilite da Leggi e Regolamenti;
- o) per la prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione e/o la costruzione e/o l'erezione e/o l'installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature siano effettuati da imprese del Dipendente Tecnico o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata o Amministratore;
- p) per la prestazione di servizi in data precedente alla data di retroattività indicata nel testo di polizza;

- m) per la presenza e gli effetti diretti ed indiretti di muffa tossica di qualsiasi tipo o la presenza o l'uso di amianto
- q) per i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivategli dalla Legge;
- n) per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate;
- r) per i danni alle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo ed a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i relativi lavori di costruzione;
- s) per danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori;
- t) azioni od omissioni imputabili a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'Autorità competente;
- x) fatti o circostanze pregresse già note all'Assicurato e/o al Contraente e/o denunciate prima dell'inizio della presente polizza;
- y) le responsabilità incombenti sull'assicurato e previste dagli art. 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2403, 2407, 2464, 2487, 2488 del Codice Civile.

### **Art. 35 – Perdite patrimoniali conseguenti ad inidoneità dell'opera**

A parziale deroga dell'art. 33 "Rischi esclusi" l'assicurazione relativa all'attività di progettazione, direzione dei lavori o collaudo comprende le perdite patrimoniali conseguenti a gravi difetti, riscontrati nelle opere progettate e/o dirette, sopravvenuti dopo l'ultimazione dei lavori, che rendano l'opera non idonea all'uso al quale è destinata.

Sono in ogni caso escluse dalla presente garanzia le perdite patrimoniali:

- 17. derivanti da mancato rispetto di vincoli imposti dalle pubbliche Autorità;
- 18. conseguenti a rovina delle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo;
- 19. derivanti da gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera.

La presente estensione di garanzia è prestata con uno **scoperto** a carico dell'Assicurato pari al **10% (dieci per cento)** dell'indennizzo col massimo di **€ 1.000,00**.

### **Art. 36 – Ultimazione dei lavori delle opere**

Ad ogni effetto contrattuale si precisa che per data di ultimazione dei lavori o delle opere si deve intendere la data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze ancorché il contratto sia in vigore:

- 20. sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio;
- 21. consegna anche provvisoria delle opere al committente;
- 22. uso delle opere secondo destinazione.

### **Art. 37 – Danni alle opere**

A parziale deroga dell'art. 33 "Rischi esclusi", limitatamente ai soli errori di progettazione e di direzione dei lavori la garanzia è estesa ai danni alle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori, provocati da uno dei seguenti eventi:

- 23. rovina totale o parziale delle opere stesse;
- 24. gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera.

Ferma ogni altra condizione generale o particolare di polizza, si precisa che l'assicurazione comprende altresì le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell'opera, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di ottenere il consenso scritto degli Assicuratori.

In caso di disaccordo sull'utilità delle spese ai fini previsti o sull'entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede presso il luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di Legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuta di firmare il relativo verbale. La presente estensione di garanzia è

prestata con uno **scoperto** a carico dell'Assicurato pari al **10 % (dieci per cento)** dell'indennizzo col massimo di € **1.000,00 (mille/00)**.

**Art.37 bis spese perito di parte e terzo perito**

Sono a carico della Assicurazione le spese del perito di parte e del terzo perito sino ad un massimo di 5.000,00 per sinistro.

**Art. 38 – Danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione lavori** A parziale deroga dell'art. 33 "Rischi esclusi", l'assicurazione vale anche per i danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori, di proprietà di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia per lo svolgimento della sua attività di tecnico purché conseguenti a rovina totale o parziale delle opere progettate e/o dirette dall'Assicurato. La presente estensione di garanzia è prestata con uno **scoperto** a carico dell'Assicurato pari al **10% (dieci per cento)** dell'indennizzo col massimo di € **1.000,00 (mille/00)**.

**Art. 39 – Attività di progettazione**

L'Assicurazione è estesa alla responsabilità derivante dalle normative vigenti di cui al D.lgs 50/2016 relativa all'attività di progettazione, nel qual caso gli Assicuratori si impegnano a rilasciare, ove necessario, certificati distinti per ogni contratto soggetto alla predetta norma vigente. Gli Assicuratori si impegnano a fornire la copertura assicurativa di cui al comma precedente anche nel caso il Progettista, dipendente del Contraente, non fosse singolarmente assicurato nelle funzioni evidenziate nella Scheda di Polizza per la copertura di cui alla garanzia base. Per tali certificati il premio relativo e pagabile in soluzione unica anticipata.

**CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL'ESTENSIONE DI COPERTURA  
ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI LEGALI**

Nel caso in cui uno o più dei Dipendenti fossero Dipendenti Legali come di seguito definiti, si applicheranno le sotto riportate condizioni aggiuntive e/o modifiche:

**Definizione di Dipendente Legale**

Qualsiasi persona, abilitata ed in regola con le disposizioni di legge ed iscritta all'Albo Speciale di cui all'Art. 3 ultimo comma del R.D.L. 1578/1933 (Legge Professionale Forense) e che svolga, secondo quanto previsto dalla L. 247/2012 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), le funzioni di avvocato in base ad un rapporto di dipendenza o un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione.

**Clausola aggiuntiva**

La garanzia di cui alla presente polizza è estesa a coprire la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge commessi dai Dipendenti nell'esercizio delle loro prestazioni in qualità di Dipendenti Legali come definiti.

**SEZIONE 3  
ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA INTERNO ALLA STAZIONE  
APPALTANTE**

**DEFINIZIONI**

Ai fini del presente contratto, valgono le seguenti definizioni:

**Assicurazione**

Il contratto di assicurazione.

**Polizza**

*Il documento che attesta l'esistenza dell'Assicurazione.*

**Certificato**

*Il documento che attesta la copertura assicurativa per l'Opera di cui alla relativa Scheda Tecnica.*

**Contraente**

*Il soggetto che stipula l'Assicurazione.*

**Assicurato**

*La persona fisica indicata in ciascuna Scheda Tecnica.*

**Assicuratori**

.....

**Danno**

*Qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.*

**Danno Materiale**

*Il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.*

**Perdita Patrimoniale**

*Il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali.*

**Sinistro**

*Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.*

**Indennizzo**

*La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro.*

**Massimale**

*L'importo massimo dell'Indennizzo a cui sono tenuti gli Assicuratori.*

**Premio**

*La somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori quale controprestazione a fronte del rilascio dell'Assicurazione.*

**Progettista**

*Il dipendente pubblico di cui all'Art. 24 del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, incaricato della progettazione dell'Opera.*

**Stazione Appaltante:**

*L'amministrazione aggiudicatrice od ente aggiudicatore, o società di cui all'Art. 3 D.lgs n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni.*

**Opera**

*L'opera da costruire o costruita oggetto dell'appalto e descritta in ciascuna Scheda Tecnica.*

**Luogo di esecuzione delle Opere**

*Il cantiere (area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicato in ciascuna Scheda Tecnica) nel quale l'esecutore dei lavori realizza l'Opera per cui è prestata l'attività di progettazione oggetto dell'Assicurazione.*

**Scheda Tecnica**

*Il documento, allegato a ciascun Certificato emesso alle condizioni di cui alla presente Polizza, in cui vengono riportati gli estremi della copertura e dell'Opera progettata.*

**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL  
PROGETTISTA INTERNO**

**Art. 40 - Oggetto dell'Assicurazione**

*Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a risarcire a terzi per le Perdite Patrimoniali ed i Danni Materiali causati a seguito di errori od omissioni, anche delle persone di cui l'Assicurato debba rispondere, nello svolgimento dell'attività di progettazione dell'Opera indicata in ciascuna Scheda Tecnica, compresi:*

- a) *i maggiori costi per varianti*
- b) *le nuove spese di progettazione sostenute dalla Stazione Appaltante in conseguenza di errori od omissioni nella redazione del progetto da parte dell'Assicurato o dei professionisti della cui opera egli si avvale.*

**Art. 41 - Inizio e termine della garanzia - Forma "claims made"**

*L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e comunicate agli Assicuratori per la prima volta nel corso del periodo di validità del Certificato, a condizione che tali richieste siano relative a fatti posti in essere successivamente alla data di affidamento della progettazione e che non siano state ancora presentate all'Assicurato alla data di decorrenza del Certificato.*

*L'Assicurazione è altresì operante per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e denunciate agli Assicuratori fino alle ore 24.00 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ma in ogni caso non oltre i 12 mesi successivi alla scadenza del Certificato, e purché le richieste di risarcimento siano afferenti ad errori od omissioni posti in essere dall'Assicurato durante il periodo compreso tra la data di affidamento della progettazione e la data di scadenza del Certificato.*

*Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non siano emessi entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori, l'Assicurato e/o il Contraente possono chiedere una proroga della copertura assicurativa che gli Assicuratori s'impegnano a concedere alle condizioni che saranno concordate.*

*Agli effetti di quanto disposto dagli Artt. 1892 e 1893 C.C., l'Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile, al momento della stipula della Polizza.*

**Art. 42 - Massimale**

*La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di euro, per lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'[articolo 35, art.1, lettera a\)](#) del 50/2016, IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila euro, per lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'[articolo 35, art.1, lettera a\)](#) del 50/2016*

*Nel caso in cui tale massimale subirà variazioni a termine di legge, si prende atto che l'articolo verrà automaticamente adeguato ai nuovi massimali.*

**Art. 43 - Estensione territoriale**

*L'Assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad Opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui al D.P.R. 207/2010, Parte VI e art. 216, comma 26, d. lgs 50/2016 e successive modifiche e integrazioni.*

#### **Art. 44 - Rischi esclusi dall'Assicurazione**

*Gli Assicuratori non risponderanno per i Sinistri relativi a:*

- a) *Opere la cui progettazione venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere;*
- b) *Opere la cui realizzazione venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere;*
- c) *Opere i cui lavori siano eseguiti da imprese di cui l'Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata;*
- d) *Morte, malattia, infermità o lesioni fisiche o perdita o danneggiamento a beni materiali, determinati da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale;*
- e) *errori od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;*
- f) *fatti o circostanze pregressi già noti all'Assicurato alla data di decorrenza del Certificato;*
- g) *inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua o suolo, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, danni ambientali in generale;*
- h) *presenza od effetti, diretti e indiretti, di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo;*
- i) *sviluppo di energia nucleare o di radioattività.*

#### **Art. 45 - Vincolo di solidarietà**

*In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'Assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all'Assicurato.*

#### **Art. 46 - Calcolo e Regolazione dei Premi**

*Il premio è regolato al termine di ogni anno assicurativo annuale in base alle variazioni intervenute nei parametri usati per il calcolo del premio.*

*A tale scopo, entro 30 giorni dalla fine di ogni Periodo di Assicurazione, gli Assicuratori emetteranno un'Appendice di regolazione con l'indicazione del numero effettivo e relativi valori contrattuali dei Certificati emessi.*

*Il Contraente è obbligato a richiedere preventivamente nel corso dell'anno l'emissione di ogni singolo Certificato.*

*Il Premio per ciascun Certificato che verrà emesso alle condizioni di cui alla presente Polizza sarà calcolato applicando all'importo complessivo delle Opere i seguenti tassi, in base alla durata dei lavori:*

- *Lavori con durata fino a 12 mesi: ...0,6... promille*
- *Lavori con durata fino a 24 mesi: ...0,90... promille*
- *Lavori con durata fino a 36 mesi: ...1,10... promille*
- *Lavori con durata fino a 48 mesi: ...1,3... promille*

*Nel caso in cui l'importo complessivo dell'Opera oggetto del Certificato sia superiore ad Euro 20.000.000,00 il tasso applicato sarà comunicato dagli Assicuratori.*

*Le differenze attive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni dalla presentazione all'Assicurato della relativa Appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta.*

*In caso di ritardato pagamento del premio di conguaglio, gli eventuali Sinistri verranno indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).*

**B)**

**C)**

## **D) APPENDICE 2**

### **E) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE**

#### **DEFINIZIONI**

*Ai fini del presente contratto, valgono le seguenti definizioni:*

**Assicurazione**

*Il contratto di assicurazione.*

**Polizza**

*Il documento che attesta l'esistenza dell'Assicurazione.*

**Certificato**

*Il documento che attesta la copertura assicurativa per l'Opera di cui alla relativa Scheda Tecnica.*

**Contraente**

*Il soggetto che stipula l'Assicurazione.*

**Assicurato**

*La persona fisica indicata in ciascuna Scheda Tecnica.*

**Assicuratori**

.....

**Sinistro**

*Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.*

**Indennizzo**

*La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro.*

**Massimale**

*L'importo massimo dell'Indennizzo a cui sono tenuti gli Assicuratori.*

**Franchigia**

*L'importo che, per ogni Sinistro, resta a carico dell'Assicurato.*

**Premio**

*La somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori quale controprestazione a fronte del rilascio dell'Assicurazione.*

**Verificatore**

*Il soggetto di cui all'Art. 26 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 incaricato dell'attività di verifica degli elaborati progettuali.*

**Stazione Appaltante**

*L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore o il soggetto aggiudicatore o l'altro soggetto aggiudicatore di cui all'Art. 3 lettere a), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016.*

**Opera**

*L'opera da costruire o costruita oggetto dell'appalto e descritta in ciascuna Scheda Tecnica.*

**Luogo di esecuzione delle Opere**

*Il cantiere (area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicato in ciascuna Scheda Tecnica) nel quale l'esecutore dei lavori realizza l'Opera per cui è prestata l'attività di verifica oggetto dell'Assicurazione.*

**Scheda Tecnica**

***Il documento, allegato a ciascun Certificato emesso alle condizioni di cui alla presente Polizza, in cui vengono riportati gli estremi della copertura e dell'Opera.***

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### **Art. 1 - Dichiarazioni**

L'Assicurato e/o il Contraente dichiarano che:

- a) l'Assicurato è abilitato all'esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di verifica;
- b) l'attività di verifica descritta in ciascuna Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato. In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato e/o del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).
- c)

### **Art. 2 - Altre assicurazioni**

L'Assicurato e/o il Contraente, a parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 1910 C.C., sono esonerati dall'obbligo di comunicare agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando l'obbligo, in caso di Sinistro, di darne comunicazione a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.

### **Art. 3 - Pagamento del Premio**

Il premio è regolato al termine di ogni anno assicurativo annuale in base alle variazioni intervenute nei parametri usati per il calcolo del premio.

A tale scopo, entro 30 giorni dalla fine di ogni Periodo di Assicurazione, gli Assicuratori emetteranno un'Appendice di regolazione con l'indicazione del numero effettivo e relativi valori contrattuali dei Certificati emessi.

Il Contraente è obbligato a richiedere preventivamente nel corso dell'anno l'emissione di ogni singolo Certificato.

Le differenze attive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni dalla presentazione all'Assicurato della relativa Appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta.

In caso di ritardato pagamento del premio di conguaglio, gli eventuali Sinistri verranno indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

### **Art. 4 - Forma delle comunicazioni e modifiche dell'Assicurazione**

Tutte le comunicazioni tra le parti devono essere effettuate per iscritto, e le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate mediante atto scritto.

### **Art. 5 - Obblighi dell'Assicurato e/o del Contraente**

L'Assicurato e/o il Contraente devono comunicare tempestivamente agli Assicuratori la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.

In caso di Sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente devono darne avviso scritto agli Assicuratori, entro 30 (trenta) giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.

### **Art. 6 - Scadenza dell'Assicurazione**

L'Assicurazione viene stipulata senza tacito rinnovo alla scadenza finale, ed è rinnovabile e/o prorogabile alla scadenza con espressa dichiarazione del Contraente e solo su espressa volontà di entrambe le parti. Se l'Assicurazione sarà stipulata per un periodo di più annualità sarà comunque in facoltà delle parti di rescinderla al termine di ogni annualità mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.

### **Art. 7 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

### **Art. 8 - Foro competente**

Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede il Contraente.

### **Art. 9 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **Art. 10 - Calcolo dei Premi**

*Il Premio per ciascun Certificato che verrà emesso alle condizioni di cui alla presente Polizza sarà calcolato applicando all'importo complessivo delle Opere i seguenti tassi, in base alla durata dei lavori:*

- *Lavori con durata fino a 12 mesi: 0,6 promille*
- *Lavori con durata fino a 24 mesi: 0,9 promille*
- *Lavori con durata fino a 36 mesi: 1,1 promille*
- *Lavori con durata fino a 48 mesi: 1,3 promille*

*Nel caso in cui l'importo complessivo dell'Opera oggetto del Certificato sia superiore ad Euro 20.000.000,00 il tasso applicato sarà comunicato dagli Assicuratori.*

#### **ART. 11 - CLAUSOLA BROKER**

*Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione ed esecuzione della presente polizza alla Società UNION BROKERS S.R.L attuale Broker incaricato ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005. Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare a ciascuna della Parti le comunicazioni ricevute si precisa che qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto. Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che , con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art .55 del regolamento ISVAP n.05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi.*

*La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato. La remunerazione del broker avverrà mediante trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società.*

*Nell'eventualità la gestione del presente contratto sia affidata ad un corrispondente o Coverholder del Lloyd's di Londra, si prende e si dà atto che:*

*Ogni comunicazione effettuata al corrispondente si considererà come effettuata agli Assicuratori;*

*Ogni comunicazione effettuata dal corrispondente si considererà come effettuata dagli Assicuratori.*

*Ogni comunicazione effettuata al Broker mandatario dal corrispondente s'intenderà come fatta all'assicurato; Ogni comunicazione effettuata dal Broker al corrispondente si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.*

*La Società autorizza all'incasso dei premi e/o delle somme dovute agli assicuratori il corrispondente e riconosce che i pagamenti effettuati dal Contraente/Broker al corrispondente hanno effetto liberatorio nei confronti della contraenza e conseguentemente impegna la Società a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto.*

#### **Art. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

*In conformità a quanto previsto dall'Art. 3, commi 8 e 9, della L. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), il Contraente, gli Assicuratori, e l'intermediario assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima L. 136/2010 con particolare riferimento alle disposizioni contenute all'Art. 3 commi 8 e 9.*

#### **Art. 13 - Clausola risolutiva espressa**

*Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex Art. 1456 C.C. e s.s. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell'ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui all'Art. 12 che precede.*

*Il Contraente, gli Assicuratori, il Coverholder dei Lloyd's o l'eventuale Intermediario e comunque ogni soggetto connesso al presente contratto che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla L. 136/2010 deve manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, il Contraente e/o gli Assicuratori e la Prefettura o l'Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.*

## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE**

### **Art. 14 - Oggetto dell'Assicurazione**

*Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a risarcire alla Stazione Appaltante quale responsabile, nello svolgimento dell'attività di verifica di cui all'Art. 26 del D.Lgs. 50/2016, del mancato rilievo di errori ed omissioni nel progetto verificato che ne pregiudichino in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione.*

### **Art. 15 - Inizio e termine della garanzia - Forma "claims made"**

*L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e comunicate agli Assicuratori per la prima volta nel corso del periodo di validità del Certificato, a condizione che tali richieste siano relative a fatti posti in essere successivamente alla data di accettazione dell'incarico e che non siano state ancora presentate all'Assicurato alla data di decorrenza del Certificato.*

*L'Assicurazione è altresì operante per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e denunciate agli Assicuratori fino alle ore 24.00 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ma in ogni caso non oltre i 12 mesi successivi alla scadenza del Certificato, e purché le richieste di risarcimento siano afferenti ad errori od omissioni posti in essere dall'Assicurato durante il periodo compreso tra la data di accettazione dell'incarico e la data di scadenza del Certificato.*

*Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non siano emessi entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori, l'Assicurato e/o il Contraente possono chiedere una proroga della copertura assicurativa che gli Assicuratori s'impegnano a concedere alle condizioni che saranno concordate.*

*Agli effetti di quanto disposto dagli Artt. 1892 e 1893 C.C., l'Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile, al momento della stipula della Polizza.*

### **Art. 16 - Massimale e Franchigia**

*La presente garanzia è prestata per un Massimale pari a quanto indicato in ciascuna Scheda Tecnica che si intende:*

- a) *non inferiore al 5% dell'importo dei lavori con il limite massimo di Euro 500.000,00 per lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria di Euro 5.225.000,00;*
- b) *non inferiore al 10% dell'importo dei lavori con il limite massimo di Euro 1.500.000,00 per lavori di importo pari o superiore alla predetta soglia.*

*Per Opere di particolare complessità può essere richiesto un Massimale superiore a Euro 1.500.000,00 fino al 20% dell'importo dei lavori con il limite di Euro 2.500.000,00.*

*Il Massimale rappresenta la massima esposizione degli Assicuratori per l'intero periodo di validità del Certificato.*

*L'Assicurazione è soggetta alla Franchigia indicata in ciascuna Scheda Tecnica che, per ogni Sinistro, resta a carico dell'Assicurato.*

### **Art. 17 - Estensione territoriale**

*L'Assicurazione vale per gli incarichi di verifica relativi ad Opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui al D.P.R. 207/2010, Parte VI.*

### **Art. 18 - Rischi esclusi dall'Assicurazione**

*Gli Assicuratori non risponderanno per i Sinistri relativi a:*

- a) *Opere la cui progettazione o per cui la verifica del progetto vengano affidate con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere;*
- b) *Opere la cui realizzazione venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere;*
- c) *Opere i cui lavori siano eseguiti da imprese di cui l'Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata;*

- d) *morte, malattia, infermità o lesioni personali determinati da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale;*
- e) *errori od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;*
- f) *fatti o circostanze pregressi già noti all'Assicurato alla data di decorrenza del Certificato;*
- g) *inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua o suolo, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, danni ambientali in generale;*
- h) *presenza od effetti, diretti e indiretti, di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo;*
- i) *sviluppo di energia nucleare o di radioattività.*

**Art. 19 - Vincolo di solidarietà**

*In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'Assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all'Assicurato.*

**Art. 20 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali**

*Gli Assicuratori assumono la gestione delle vertenze - sia in sede stragiudiziale che giudiziale - a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.*

*Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale indicato in ciascun Certificato, per il danno cui si riferisce la domanda.*

*Qualora la somma dovuta superi il Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra.*

*Gli Assicuratori non riconoscono spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da loro designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.*

**INFORMAZIONI DEL CONTRAENTE**

*(Dati forniti solo a titolo informativo; la polizza copre complessivamente l'Ente senza indicazione delle figure assicurate ).*

<i>Ente Assicurato</i>	<b>PROVINCIA DI REGGIO EMILIA</b>
<i>Retribuzioni lorde annue</i>	<b>7.500.000,00</b>

**POLIZZA RCT/O**

<b>PUNTEGGIO TECNICO</b>			
	<b>REQUISITO PREMIATO</b>	<b>PUNTEGGIO ATTRIBUITO</b>	
1	<b>Franchigia frontale</b> (max. punti 25)	<i>Opzione 1: zero</i>	<i>25 punti</i>
		<i>Opzione 2: € 500,00</i>	<i>15 punti</i>
		<i>Opzione 3: € 1.000,00</i>	<i>10 punti</i>
		<i>Opzione 4: € 1.500,00</i>	<i>0 punti</i>
2	<b>Massimale di copertura annuo</b> (max. punti 15)	<i>Opzione 1 : € 30.000.000,00</i>	<i>15 punti</i>
		<i>Opzione 2 : € 28.000.000,00</i>	<i>10 punti</i>
		<i>Opzione 3 : € 25.000.000,00</i>	<i>0 punti</i>
3	<b>Danni a cose in ambito esecuzione lavori</b> (max. punti 10)	<i>Opzione 1: € 2.000.000,00</i>	<i>10 punti</i>
		<i>Opzione 2 : € 1.000.000,00</i>	<i>5 punti</i>
		<i>Opzione 3 : € 500.000,00</i>	<i>0 punti</i>
4	<b>Inquinamento accidentale</b> (max. punti 10)	<i>Opzione 1: 4.000.000,00</i>	<i>10 punti</i>
		<i>Opzione 2: 3.000.000,00</i>	<i>5 punti</i>
		<i>Opzione 3: 2.000.000,00</i>	<i>0 punti</i>
5	<b>Malattie professionali</b> (max. punti 10)	<i>Opzione 1: 3.000.000,00</i>	<i>10 punti</i>
		<i>Opzione 2: 2.000.000,00</i>	<i>0 punti</i>
<b>PUNTEGGIO ECONOMICO</b>			
6	<b>Percentuale (%) di ribasso offerto rispetto all'importo a base d'asta (premio) annuo di Euro al lordo delle imposte</b> (max. punti 30)	<p>Il punteggio massimo sarà attribuito alla Compagnia che avrà presentato la percentuale di ribasso maggiore rispetto all'importo a base d'asta (premio) annuo. Agli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio proporzionalmente decrescente secondo la seguente formula:</p> <p><b>P = percentuale (%) di ribasso offerta considerata x 30 / percentuale (%) di ribasso offerta maggiore</b></p>	

**POLIZZA RCPATRIMONIALE**

**PUNTEGGIO TECNICO**

	<b>REQUISITO PREMIATO</b>	<b>PUNTEGGIO ATTRIBUITO</b>	
1	<b>Massimo Indennizzo sinistro</b> <i>(minimo € 10.000.000,00)</i> <i>(max. punti 20)</i>	Opzione 1: € 15.000.000,00	20 punti
		Opzione 2 : € 12.000.000,00	10 punti
		Opzione 3 : € 10.000.000,00	0 punti
2	<b>Massimo indennizzo annuo</b> <i>(minimo € 20.000.000,00)</i> <i>(max. punti 25)</i>	Opzione 1 : € 25.000.000,00	25 punti
		Opzione 2 : € 22.000.000,00	10 punti
		Opzione 3 : € 20.000.000,00	0 punti
3	<b>Franchigia</b> <i>(max. punti 15)</i>	Opzione 1: € 1.000,00	15 punti
		Opzione 2 : € 3.000,00	10 punti
		Opzione 3 : € 5.000,00	0 punti
4	<b>Spese perito di parte</b> <b>Danni alle opere art. 37bis.</b> <i>(max. punti 10)</i>	Opzione 1: 20.000,00	10 punti
		Opzione 2: 10.000,00	5 punti
		Opzione 3: 5.000,00	0 punti

**PUNTEGGIO ECONOMICO**

6	<b>Percentuale (%) di ribasso offerto rispetto all'importo a base d'asta (premio) annuo di Euro al lordo delle imposte</b> <i>(max. punti 30)</i>	<p><i>Il punteggio massimo sarà attribuito alla Compagnia che avrà presentato la percentuale di ribasso maggiore rispetto all'importo a base d'asta (premio) annuo. Agli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio proporzionalmente decrescente secondo la seguente formula:</i></p> <p><b><i>P = percentuale (%) di ribasso offerta considerata x 30 / percentuale (%) di ribasso offerta maggiore</i></b></p>
---	--	--



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 830 del 20/10/2021.

Reggio Emilia, li 21/10/2021

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA